

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. (26G00045).....

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 2025.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro Alla Memoria» ai lavoratori caduti nella sciagura mineraria di Arsia. (26A00947).....

Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Fermo.

(26A00805)..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

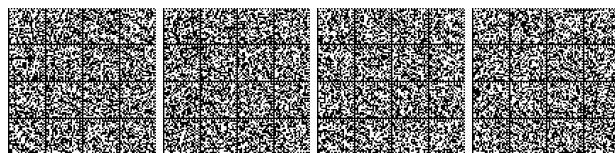
Scioglimento del consiglio comunale di Cam-pofilone e nomina del commissario straordinario.

(26A00806)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcu-gnano e nomina del commissario straordinario.

(26A00807)..... Pag. 16



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina». (26A00916). *Pag.* 17**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alpiforest società agricola cooperativa siglabile Alpiforest soc. agr. coop. in liquidazione», in Roccamare e nomina del commissario liquidatore. (26A00913). *Pag.* 30

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «4 Luglio – società cooperativa sociale a r.l.», in Suzzara e nomina del commissario liquidatore. (26A00914). *Pag.* 31

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Coop. 1 Maggio», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (26A00915). *Pag.* 32

DECRETO 18 febbraio 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.08). (26A00912). *Pag.* 33**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Benzoilperossido, Clindamicina «Duoclin». (26A00924). *Pag.* 56Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apixaban «Erimox» (26A00925). *Pag.* 56**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**Passaggio dal demanio ai beni patrimoniali dello Stato dell'ex alveo del Torrente Acquaseria nel Comune di Ponte di Legno. (26A00926). *Pag.* 58**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**Comunicato relativo al decreto 29 dicembre 2025 del Ministero della salute, recante: «Nuova "Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)»». (26A00980). *Pag.* 58

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana»;

Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, in relazione al rischio «precipitazioni intense», in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il

canale *cell broadcast*, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofici a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

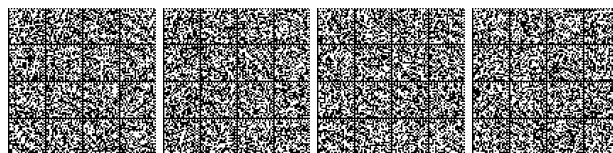
Capo I

INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026

Art. 1.

Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 2.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al



comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 3.

Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4.

Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattordicesimi, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Art. 5.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso

un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, di cui al comma 1, primo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, secondo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli di cui al comma 1, primo periodo, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al medesimo comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei mi-



nistri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 145 del 2018.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla

data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

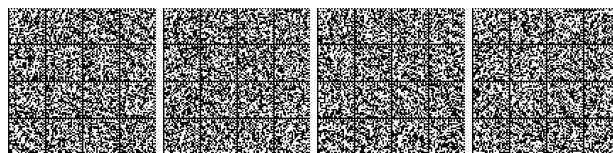
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 7.

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del con-



to di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.

Art. 8.

Sospensione di termini in favore delle imprese

1. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.

5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

Art. 9.

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4, del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5.

2. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unità da pesca.

3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per le finalità e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è rifinanziato di 108 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

6. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Art. 10.

Misure per il rilancio del turismo

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate



a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Art. 11.

Potenziamento della risposta operativa di protezione civile

1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.

2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Art. 12.

Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera a), e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-*bis* del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 13.

Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di



cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026.

2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

1. Nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

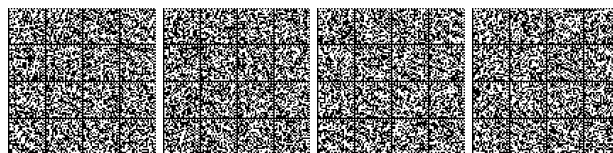
Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
LA FRANA DI NISCEMI

Art. 15.

*Commissario straordinario
per l'area di Niscemi*

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo e degli articoli 140 e 140-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.



2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a:

a) predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

b) attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2). Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

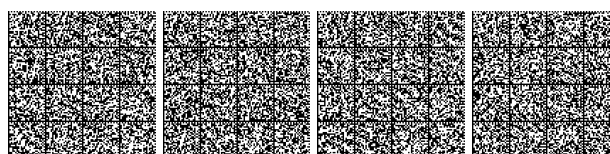
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del secondo periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli interventi inseriti nei programmi di cui al presente comma sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalità, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine è istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.



7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Art. 16.

Contributi per la delocalizzazione

1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.

2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1).

3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza di cui all'articolo 15, comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.

Capo III

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER DANNI CATASTROFALI

Art. 17.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti:

«, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024».

Art. 18.

Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 253 è sostituito dal seguente:

«253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.»;

b) al comma 298:

1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»;

d) dopo il comma 300 è inserito il seguente:

«300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».



Art. 19.

Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli *ITS Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito

n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;

f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro di cui al presente comma;

g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.

2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi



all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* della CONSAP.

6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.

7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione.

8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.

9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresì:

a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;

c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

Art. 20.

Sistema di allarme pubblico

1. Le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in maniera da assicurare l'entrata in operatività di tale sistema di allarme entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operatività del sistema IT-Alert di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete *Cell Broadcast Service* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del medesimo codice.

2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalità del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

3. Al fine di garantire la corretta interoperabilità dei sistemi di comunicazione di protezione civile «*mission critical*», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy.



Art. 21.

Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis:

1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui è ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario

provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

3-bis.2. Qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;

c) al comma 3-ter, la parola: «danneggiati» è soppressa, dopo le parole: «di cui al comma 3-bis, lettera b)» sono inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1» e dopo le parole: «al patrimonio disponibile del Comune, che provvede» sono inserite le seguenti: «, ove necessario».

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all'articolo 20-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede, quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

Art. 22.

Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge



31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-*quinquies* del presente articolo.

1-*quater*. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-*ter* sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

1-*quinquies*. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (*crop level* o *affected unit level*), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;

b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;

c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;

d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.

1-*sexies*. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

1-*septies*. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, in-

clusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*octies*. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-*quinquies*, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*nonies*. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.

1-*decies*. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-*nonies*, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato



il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;

d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

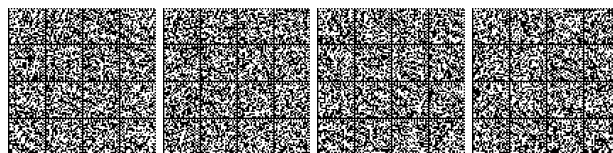
GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00045



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 2025.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro Alla Memoria» ai lavoratori caduti nella sciagura mineraria di Arsia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della legge n. 143 del 1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di conferire la decorazione «Stella al merito del lavoro» per onorare la memoria dei lavoratori caduti il 28 febbraio 1940 nella sciagura mineraria di Arsia, oggi Raša (Croazia);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa, alla memoria, la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» ai lavoratori deceduti in data 28 febbraio 1940 ad Arsia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

26A00947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Fermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati eletti il consiglio comunale di Fermo (Fermo) ed il sindaco nella persona del signor Paolo Calcinaro;

Vista la deliberazione n. 71 del 18 dicembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Paolo Calcinaro dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fermo (Fermo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fermo (Fermo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Paolo Calcinaro.

Il signor Paolo Calcinaro, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 settembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Marche.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 71 del 18 dicembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

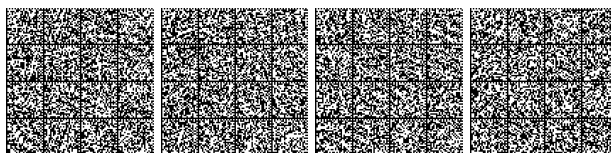
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fermo (Fermo).

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00805



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.**Scioglimento del consiglio comunale di Campofilone e nomina del commissario straordinario.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Campofilone (Fermo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla totalità dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campofilone (Fermo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Valerio Giuseppe Di Rollo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campofilone (Fermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla totalità dei consiglieri assegnati all'ente, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Fermo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-

si dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campofilone (Fermo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Valerio Giuseppe Di Rollo, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Fermo.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.**Scioglimento del consiglio comunale di Arcugnano e nomina del commissario straordinario.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Arcugnano (Vicenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Cassaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico, acquisito al protocollo dell'ente in data 2 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Vicenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcugnano (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emanuele Cassaro, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Vicenza.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

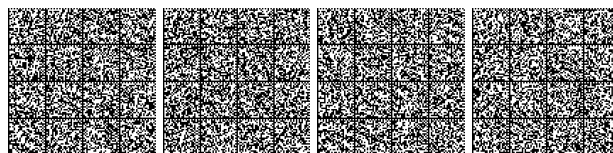
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'appro-



vazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 112479 dell'11 marzo 2025 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 16 marzo 2025 al n. 228, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di produttori e tutela della Fontina DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origi-

ne protetta (DOP) «Fontina», registrata con regolamento (CE) 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996;

Visto il parere positivo della Regione Valle d'Aosta competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Fontina» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Fontina»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Fontina».
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Fontina», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Fontina» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Fontina»

Art. 1.

Denominazione

1. Il presente disciplinare regola la produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio a denominazione di origine protetta «Fontina».

2. La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacca.

Art. 2.

Zona di produzione

1. La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l'intero territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Materia prima

1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

crudo o termizzato;

intero;

di bovina appartenente alla razza valdostana (Pezzata rossa, pezzata nera, castana) e gli incroci tra di esse, alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4 del presente disciplinare.

Art. 4.

Alimentazione

1. L'alimentazione delle bovine, previste all'art. 3 del presente disciplinare, deve rispettare i seguenti requisiti:

rapporto foraggi: concentrati (F:C) $\geq$ a 67:33;

almeno il 60% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'art. 2 del presente disciplinare.

1.1 Gli alimenti ammessi sono:

foraggi:

foraggi freschi o affienati di prato stabile polifita, di loietto ed erba medica;

paglie di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.

Cereali e loro derivati:

mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale, in forma di granelle, sfarinati e relativi derivati essiccati.

Semi di oleaginose e loro derivati:

soia, cotone, girasole, lino in forma di farine di estrazione intere o decorticate.

Derivati dell'industria dello zucchero:

polpe secche esauste;

melasso e/o derivati: solo come leganti e appetizzanti pari ad un valore massimo del 5% nella composizione del mangime.

Semi di leguminose:

pisello proteico, fave, favino e carrube (polpe).

Grassi:

grassi di origine vegetale (saponificati o idrogenati).

Minerali:

sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi:

vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, aventi funzioni tecnologiche e non nutrizionali, autorizzati dalla vigente legislazione.

Varie:

lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele»;

siero aziendale, derivante dalla trasformazione esclusivamente del latte aziendale autoprodotta.

1.2 Sono proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:

colza, ravizzone, ricino, vecchia, lupino, fagioli e lenticchie;

patata, barbabietola fresca e sottoprodotti freschi (foglie e collietti), ortaggi in genere, rape, pomodori e sottoprodotti freschi (piante, buccette), frutta fresca o conservata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi);

trebbie di birra, *distillers*, borlande e altri sottoprodotti agroindustriali freschi;

i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia;

altro: antibiotici, ormoni e urea (come fonte azotata).

Art. 5.

Trasformazione

1. Per la produzione del formaggio Fontina DOP viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, avviato a lavorazione entro quaranta ore dalla prima mungitura.

2. Ove il latte non venga avviato a trasformazione dopo ogni singola mungitura, deve essere stoccato e conservato a temperatura compresa fra i +2 °C e i +6 °C mediante l'utilizzo di apposite attrezzature dotate di agitatore.

3. Il latte avviato a trasformazione può essere sottoposto a termizzazione; tale trattamento deve avvenire con la seguente modalità: minimo 64°C x almeno quaranta secondi, utile alla riduzione della carica microbica di batteri patogeni e anticaseari. Il latte deve presentare valori di fosfatasi positiva.

4. Al latte possono essere aggiunte esclusivamente colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti) selezionati in zona di produzione, come riportato nell'art. 9 del presente disciplinare; conservati sotto la responsabilità del Consorzio produttori e tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina DOP, di conseguenza l'impiego degli specifici fermenti è circoscritto e limitato alla Fontina DOP.

La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello.

5. Deve essere poi eseguita la rottura del coagulo fino a ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni omogenee.

6. Successivamente deve avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura caratteristica dei formaggi a pasta semicotta.

7. La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il casaro decide che i granuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.

8. Al raggiungimento del livello ottimale di spurgo, avviene l'estrazione e l'infagottamento, ossia l'avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono poste sotto pressa.

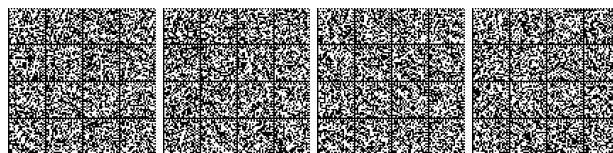
9. Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteristiche sono indicate nel successivo art. 10 del presente disciplinare, recante un codice identificativo della forma e l'elemento grafico identificativo del prodotto.

10. Prima dell'ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazione, così come previsto dall'art. 10, recante il numero del produttore attribuito dal Consorzio incaricato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo intervallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.

12. Al termine della fase di pressatura, entro ventiquattro ore e per un periodo non superiore a dodici ore, le forme possono essere sottoposte all'operazione di salamoia mediante l'immissione in vasconi contenenti una soluzione di acqua e sale.

13. Prima dell'avvio della stagionatura, può essere previsto un periodo di asciugatura di una durata massima di quindici giorni. Questo periodo non viene conteggiato ai fini del computo dei termini di stagionatura come previsti dai successivi articoli 6, 8 e 10 del disciplinare.



Art. 6.

Stagionatura

1. Il rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme sono operazioni che vengono eseguite come di seguito descritte. La forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero strato di sale. Dopo tale operazione la forma viene posizionata nuovamente sul ripiano dello scaffale. Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta dal ripiano dello scaffale per essere strofinata sul lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi, la forma viene riposta sul ripiano dello scaffale nella sua posizione originaria.

Questa sequenza di operazioni, che avviene nei magazzini di stagionatura, permette di trattare entrambe le facce della forma, favorendo il corretto sviluppo della crosta: l'addetto alle suddette operazioni valuta la necessità di compiere l'una o l'altra operazione in base alle caratteristiche delle singole forme da trattare. Il termine minimo di stagionatura è di ottanta giorni, calcolati a partire dall'inizio della fase di stagionatura.

2. Il formaggio idoneo a Fontina DOP o le produzioni già certificate di Fontina DOP possono essere sottoposte, prima della loro immissione in commercio, ad un trattamento di HPP (*High Pressure Processing* - trattamento ad alte pressioni).

Art. 7.

Magazzini e grotte di stagionatura

1. La maturazione ovvero la stagionatura deve svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:

umidità di almeno 90%;

temperatura compresa tra 4 e 12 °C.

2. Le condizioni di umidità e temperatura di cui al punto precedente si possono ritrovare sia in magazzini che utilizzano tecnologie di condizionamento sia nelle grotte tradizionalmente usate per la maturazione dei formaggi. In queste ultime l'umidità dovrà essere almeno del 88%.

3. La conservazione delle forme di formaggio DOP Fontina, dopo l'apposizione del marchio previsto all'art. 10 del presente disciplinare, dovrà avvenire ad una temperatura non inferiore a +2 °C, al fine di preservare le caratteristiche fisiche, microbiologiche, organolettiche della DOP Fontina medesima. Pertanto, è vietato adottare tecniche di congelamento o surgelazione della DOP Fontina.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto

1. Il prodotto Fontina deve possedere le seguenti caratteristiche:

1.1 Caratteristiche fisiche:

forma:

a) cilindrica tipicamente appiattita;

b) facce piane;

c) scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione;

dimensione:

a) diametro variabile e compreso tra 30 cm e 45 cm;

b) altezza variabile e compresa tra 7 cm e 10 cm;

c) peso variabile e compreso tra 7,5 kg e 12 Kg;

crosta:

a) compatta di colore da marrone chiaro a marrone scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;

b) morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;

c) sottile;

pasta:

a) elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;

b) occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;

c) colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso.

1.2 Caratteristiche microbiologiche: elevato contenuto in fermenti lattici vivi.

1.3 Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

2. Per le forme prodotte in alpeggio, ottenute trasformando esclusivamente latte munto presso siti di alpeggio, è inoltre consentita l'aggiunta della menzione «Alpeggio». Ai fini del presente disciplinare, per «alpeggio» si intende la tradizionale realtà gestionale estiva delle mandrie di bovini che sono monticati dalle stalle di fondovalle ai tramuti presenti a quote via via crescenti, al fine di sfruttare al meglio la capacità produttiva dei pascoli in termini quantitativi. L'alpeggio può essere costituito da un numero variabile di tramuti (l'insieme delle superfici e degli eventuali fabbricati per la stabulazione del bestiame ed i locali per la lavorazione del prodotto) identificati mediante l'attribuzione di specifici codici di pascolo, inseriti e registrati in una linea di monticazione temporalmente continuativa. Il periodo di monticazione ha durata variabile secondo l'altitudine, l'esposizione e la vegetazione dei pascoli.

3. Per le forme aventi stagionatura minima di centottanta giorni è inoltre possibile l'aggiunta della menzione «Lunga stagionatura»;

4. Tutte quelle forme che successivamente alla marchiatura e prima dell'immissione al consumo non mantengono le caratteristiche della crosta lavata, previste dall'art. 8, comma 1.1. del presente disciplinare, o risulta pregiudicata l'identificazione del marchio, descritto all'art. 10 del presente disciplinare, non possono più fregarsi della denominazione Fontina DOP.

Art. 9.

Legame

1. L'ambiente geografico, da cui ha avuto origine e in cui si produce la Fontina, è quello montano e molto peculiare della Valle d'Aosta: vallata endoalpina con clima, flora e fauna caratteristiche. In tale regione viene allevata una razza autoctona: la Valdostana. Tale razza bovina si caratterizza per tre aspetti: la struttura morfologica, muscolosa e compatta che consente gli spostamenti su pascoli montani ai fini dell'utilizzazione diretta delle risorse foraggere; la capacità di utilizzare al meglio i foraggi locali affienati, la produzione di latte specifico per la produzione casearia tipica. La razza bovina autoctona Valdostana, permette così di trasformare l'erba, la grande risorsa della montagna, in un prodotto caseario originale. Questa interdipendenza è esaltata dal fatto che le vacche praticano l'alpeggio estivo e il pascolo autunnale e primaverile, nutrendosi di erba fresca che determina qualità peculiari della materia prima che si riflettono direttamente nelle caratteristiche del formaggio. La razza Valdostana ed il formaggio Fontina sono espressione dell'ambiente che li genera: il rapporto fra i tre elementi ambiente-razza-formaggio non è gerarchico ma intimamente connesso in un insieme unico. Razza Valdostana e Fontina assumono infatti il ruolo di importanti presidi dell'ambiente. La composizione botanica dei pascoli e dei prati (selezionata dal clima estivo secco della vallata endoalpina) la peculiarità biochimica del latte ottenuto tramite la razza Valdostana sono dunque alla base della Fontina come denominazione di origine.

2. Come fattori umani oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea come le complesse fasi di produzione e di stagionatura della «Fontina» siano frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'aggiunta dei fermenti lattici selezionati in zona di produzione, l'aggiunta di caglio di vitello alla temperatura ideale, la formatura delle forme, la salatura a secco, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.

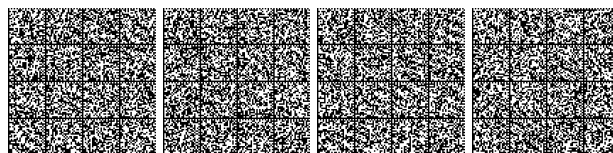
3. La «Fontina» è un formaggio a pasta semicotta, di colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso, fondente in bocca. Il sapore caratteristico è dolce e delicato, variabile in funzione di vari fattori tra i quali, in particolare, l'alimentazione delle bovine con foraggi essiccati o erba verde, la durata della stagionatura.

Art. 10.

Identificazione del prodotto

1. Gli elementi di tracciabilità presenti sulla forma di Fontina DOP sono: la placchetta in caseina, l'identificativo «Consorzio tutela Fontina» (con acronimo «CTF») e il marchio, come di seguito specificati.

1.1 La placchetta in caseina riporta un codice alfanumerico identificativo della forma e si trova sullo scalzo della forma medesima. Per le produzioni realizzate in alpeggio vengono utilizzate placchette in caseina di colore verde con codice alfanumerico che inizia con la lettera A; per le produzioni realizzate in altri siti è previsto l'utilizzo di placchette in caseina incolore con codice alfanumerico che inizia con tutte le lettere dell'alfabeto ad esclusione della A, per la ragione sopra citata.



1.2 Gli stampi degli identificativi «Consorzio tutela Fontina» (con acronimo *CTF*) riportano anche un codice numerico identificativo del produttore. I siti produttivi in alpeggio vengono identificati mediante stampi con numerazione inferiore al numero 600. Gli stampi sono in materiale plastico e di forma rettangolare (dimensione minima 10 cm × 7,5 cm) e vengono applicati su una delle facce piane della forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.

Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti che operano rispettando il disciplinare di produzione della Fontina DOP. Di conseguenza, l'uso degli stampi è circoscritto alla DOP Fontina.

1.3 Il marchio ad inchiostro viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente disciplinare, dopo il periodo minimo di stagionatura di ottanta giorni come indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Le caratteristiche grafiche del marchio sono di seguito descritte:

«Fontina»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;

«Zona di produzione Regione autonoma Valle D'Aosta»: carattere utilizzato *Univers 75 Black*;

«DOP»: carattere utilizzato *Univers Black Extended*;

al centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata posizionata al di sopra dell'indicazione d'origine Fontina. Sotto la predetta indicazione è presente l'acronimo DOP inserito in una ellisse;

per l'utilizzo del presente marchio è obbligatorio l'utilizzo in positivo su qualsiasi sfondo o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la sua totale leggibilità;

in caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunque scuri, è necessario l'uso in negativo del suddetto marchio;

Per la stampa a colori, il colore di riferimento è il Pantone 1535 CVC.



Att. 11.

Condizionamento e etichettatura

1. La Fontina è porzionata nella sola zona di produzione, come definita dall'art. 2 del presente disciplinare al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale, come determinate nello specifico al precedente art. 8 del disciplinare. La Fontina presenta una crosta umida e un tenore di umidità della pasta tali per cui l'immagazzinamento, lo stoccaggio, le modalità di confezionamento e di conservazione, risultano fasi estremamente delicate, da effettuarsi in tempi rapidi, mantenendo le condizioni ambientali ideali (temperatura e umidità, come stabilite nel precedente art. 7 del disciplinare) e dedicando particolare cura nel trattamento delle forme da parte degli operatori. La rapidità nelle diverse fasi permette di ridurre al minimo il rischio di sviluppo di muffe sulla crosta e all'interno della pasta. Infatti, lo sviluppo di muffe, oltre a produrre colorazioni anomale della crosta causate dallo sviluppo di miceli fungini, compromette facilmente l'integrità della sottile crosta, provocando una conseguente alterazione delle proprietà della pasta, ovvero una colorazione anomala e un sapore forte e sgradevole, caratteristiche non gradite al consumatore finale.

Per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto, al momento del confezionamento (sottovuoto o atmosfera protettiva), è consentita una pulizia, tramite raschiatura, o operazioni assimilabili, superficiale della crosta, per eliminare la morchia umida formatasi in fase di stagionatura. Questa operazione non deve pregiu-

dicare l'identificazione del marchio Fontina DOP apposto sulle forme. Per il prodotto commercializzato affettato e per quello destinato ad altre trasformazioni è permessa la rimozione della crosta.

2. Le vesti grafiche (pelure, etichette, pellicole coprenti, serigrafie, veline cartacee, etc) apposte sul prodotto commercializzato in forme intere o porzionato dovranno riportare:

logo comunitario;

la dicitura «Prodotto di montagna» e «*Produit de montagne*»;

il logo Fontina DOP di seguito descritto.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta Fontina DOP, così come descritto nell'art. 10, risulta leggermente modificato per migliorarne la leggibilità anche in caso di stampa in dimensioni ridotte, riportando tutte le informazioni presenti e mantenendo per le scritte il medesimo *font* grafico.



Utilizzando per la stampa un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi. Per le forme intere le vesti grafiche non possono coprire il marchio distintivo della DOP Fontina, rappresentato all'art. 10, punto 1.3 del presente disciplinare, impresso su di esse.

a) Le vesti grafiche poste sulla faccia piana della forma di Fontina DOP dovranno presentare, in via alternativa tra loro, i seguenti riferimenti alla DOP «Fontina», rispettando i relativi parametri grafici di riproduzione.

Fontina DOP, il logo verde classico deve campeggiare su un fondo bianco.



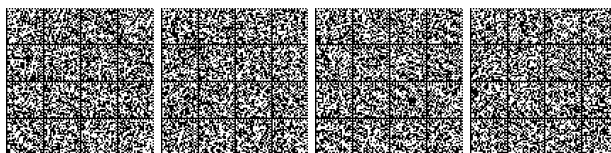
Verde background
CMYK
99 - 40 - 62 - 51
RGB
0 - 69 - 66
PANTONE
3302 C
WEB
004542

Fontina DOP con la menzione Alpeggio, il logo bianco deve campeggiare su un fondo verde, la banda rossa e la menzione Alpeggio devono mantenere colore e proporzioni indicati.



Verde background
CMYK
99 - 40 - 62 - 51
RGB
0 - 69 - 66
PANTONE
3302 C
WEB
004542

Bianco Alpeggio
CMYK
0 - 0 - 0 - 0
RGB
255 - 255 - 255
PANTONE
3302 C
WEB
FFFFFF



Fontina DOP con la menzione Lunga Stagionatura, il logo bianco deve campeggiare su un fondo nero, la banda oro e la menzione Lunga Stagionatura devono mantenere colore e proporzioni indicati.



b) Le etichette del prodotto confezionato dai porzionatori autorizzati, viste le ridotte dimensioni delle vesti grafiche, dovranno riportare i seguenti riferimenti alla DOP Fontina semplificati, tra loro alternativi, utilizzando un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi:

Fontina DOP

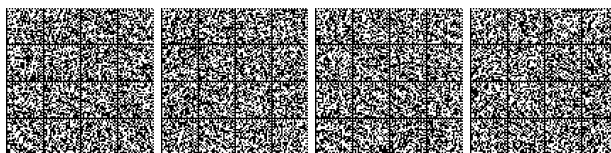
FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA

- Fontina DOP con menzione Alpeggio

FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA
ALPEGGIO

- Fontina DOP con menzione Lunga Stagionatura

FONTINA
DOP - VALLE D'AOSTA
LUNGA STAGIONATURA



DOCUMENTO UNICO**Denominazioni di origine protetta**

« Fontina »

1. Denominazione/denominazioni

‘Fontina’

2. Tipo di indicazione geografica☒ DOP☐ IGP**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo**4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

0406 - Formaggi e latticini

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La Fontina è un formaggio a pasta elastica, morbida e fondente prodotto con latte vaccino, intero, crudo o termizzato prodotto da vacche di razza valdostana la cui alimentazione si basa sull'impiego di foraggi ottenuti nella zona d'origine. La stagionatura deve protrarsi per almeno 80 gironi. La Fontina può essere commercializzata in forme intere, in porzioni ovvero affettato.

Il prodotto Fontina deve possedere le seguenti caratteristiche:

— ·forma cilindrica tipicamente appiattita, facce piane, con scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione,

— ·dimensioni: diametro da 30 a 45 cm, altezza da 7 a 10 cm,

— ·peso della forma: variabile e compreso tra 7,5 e 12 Kg,

— ·aspetto esterno: crosta compatta di colore marrone da chiaro a scuro a



seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura, morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura, sottile,

— ·colore della pasta variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso,

— ·struttura della pasta: elastica e morbida in relazione al periodo di produzione, presenta occhiatura caratteristica e dispersa nella forma,

— ·la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione,

— ·elevato contenuto in fermenti lattici vivi,

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

L'alimentazione delle lattifere deve rispettare i seguenti requisiti:

— rapporto Foraggi:Concentrati (F:C) $\geq$ a 67:33.

— Almeno il 60% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica definita al punto 4.

All'interno della zona geografica, ubicata interamente in territorio montano, non è tecnicamente possibile reperire la totalità degli alimenti necessari per una corretta ed equilibrata alimentazione delle bovine in lattazione (cerali e nuclei proteici), per questo motivo è stata prevista una percentuale di alimenti provenienti dalla zona di produzione inferiore al 100%.

La quota del 60% proveniente dalla zona geografica garantisce che la qualità e le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse, in quanto i foraggi essiccati prodotti in zona geografica e l'erba verde nel periodo del pascolo, donano al latte e quindi al prodotto le caratteristiche uniche dovute alla zona geografica.

La composizione dei mangimi composti è essenzialmente rappresentata da cerali e nuclei proteici. È vietato l'uso di foraggi insilati o fermentati e di altri alimenti (farine di estrazione e proteiche di origine animale, farine ed oli di origine animale e vegetale, semi, radici ortaggi e frutta, sottoprodotti industriali, fonti azotate, antibiotici, ormoni e/o stimolanti, terreni di fermentazione, silice, paglia trattata chimicamente, pane secco o fresco) che hanno caratteristiche non idonee alla tecnologia di produzione della Fontina.

1.

Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

— crudo o termizzato



— intero,

— di bovina appartenente alla razza valdostana (Pezzata rossa, pezzata nera, castana) e gli incroci tra di esse.

Al latte possono essere aggiunte esclusivamente colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti); conservati sotto la responsabilità del Consorzio Produttori e Tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina DOP.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La produzione del latte, la sua trasformazione, la stagionatura del formaggio DOP «Fontina» devono avvenire nella zona geografica delimitata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

La Fontina può essere commercializzata in forme intere, in porzioni ovvero affettato.

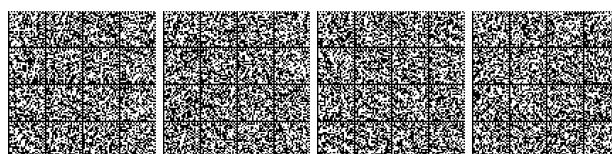
A tutela del consumatore, al fine di garantire l'autenticità del formaggio Fontina immesso sul mercato preconfezionato, in porzioni e affettato, le operazioni di porzionatura, e successivo confezionamento, devono avvenire nella zona geografica delimitata.

Ciò deriva dalla perdita o non visibilità, nel formaggio in porzioni, dei segni identificativi del formaggio Fontina presenti sulla forma intera, e quindi dalla necessità di garantire l'origine del prodotto preconfezionato.

La Fontina presenta una crosta umida e un tenore di umidità della pasta tali per cui l'immagazzinamento, lo stoccaggio e le modalità di confezionamento risultano fasi estremamente delicate, da effettuarsi in tempi rapidi, mantenendo le condizioni ambientali ideali (temperatura e umidità) e dedicando particolare cura nel trattamento delle forme da parte degli operatori. La rapidità nelle diverse fasi permette di ridurre al minimo il rischio di sviluppo di muffe sulla crosta e all'interno della pasta. Infatti, lo sviluppo di muffe, oltre a produrre colorazioni anomale della crosta causate dallo sviluppo di miceli fungini, va a compromettere facilmente l'integrità della sottile crosta, provocando una conseguente alterazione delle proprietà della pasta, ovvero una colorazione anomala e un sapore forte e sgradevole, caratteristiche non gradite al consumatore finale. Per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto commercializzato in porzioni, al momento del confezionamento è consentita una pulizia superficiale della crosta, per eliminare la morchia umida formata in stagionatura. Questa operazione non deve pregiudicare l'identificazione del marchio Fontina DOP apposto sulle forme. Per il prodotto commercializzato affettato e per quello destinato ad altre trasformazioni è permessa la rimozione della crosta.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

Il marchio della Fontina, apposto a inchiostro sulle forme, è costituito da un cerchio con al centro il tratto di una montagna stilizzata sopra la scritta FONTINA; al di sotto è presente la dicitura D.O.P. inserita in un'ellisse; lungo la circonferenza la scritta ZONA DI PRODUZIONE - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.





(Immagine 1)

Le vesti grafiche (pelure, etichette, pellicole coprenti, serigrafie, veline cartacee, etc) apposte sul prodotto commercializzato in forme intere o porzionato dovranno riportare:

- logo comunitario
- la dicitura «Prodotto di montagna» e «Produit de montagne».
- il logo Fontina DOP.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta Fontina DOP, così come descritto, risulta leggermente modificato per migliorarne la leggibilità anche in caso di stampa in dimensioni ridotte, riportando tutte le informazioni presenti e mantenendo per la scritta Fontina il medesimo font grafico.

Le vesti grafiche (pelure, etichette, pellicole coprenti, serigrafie, veline cartacee, etc) apposte sul prodotto commercializzato in forme intere o porzionato dovranno riportare:

- logo comunitario
- la dicitura «Prodotto di montagna» e «Produit de montagne».
- il logo Fontina DOP.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta Fontina DOP, così come descritto, risulta leggermente modificato per migliorarne la leggibilità anche in caso di stampa in dimensioni ridotte, riportando tutte le informazioni presenti e mantenendo per la scritta Fontina il medesimo font grafico.





(Immagine 2)

Utilizzando per la stampa un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi

Per le forme intere le vesti grafiche non possono coprire il marchio distintivo della DOP Fontina impresso su di esse.

a)

Le vesti grafiche poste sulla faccia piana della forma dovranno utilizzare come denominazioni commerciali i seguenti loghi e rispettare i relativi parametri grafici di riproduzione:

Fontina DOP, il logo verde classico deve campeggiare su un fondo bianco



(Immagine 3)

Fontina DOP con menzione alpeggio, il logo bianco deve campeggiare su un fondo verde, la banda rossa e la scritta devono mantenere colore e proporzioni indicati.



(Immagine 4)

Fontina DOP con menzione Lunga stagionatura, il logo bianco deve campeggiare su un fondo nero, la banda oro e la scritta devono mantenere colore e proporzioni indicati.



(Immagine 5)

b)

Le etichette del prodotto confezionato dai porzionatori autorizzati, viste le ridotte dimensioni delle vesti grafiche, dovranno riportare come denominazione commerciale i seguenti loghi semplificati, utilizzando un colore in contrasto con lo sfondo che ne garantisca la chiara leggibilità, mantenendo le proporzioni tra i vari elementi:

Fontina DOP



(Immagine 6)

Fontina DOP con menzione Alpeggio



(Immagine 7)

Fontina DOP con menzione Lunga Stagionatura

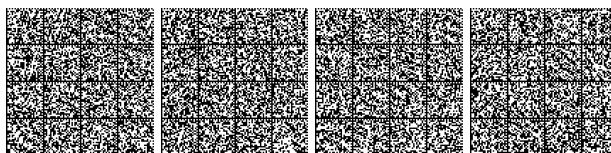




Immagine (8)

4.7. Delimitazione concisa della zona geografica

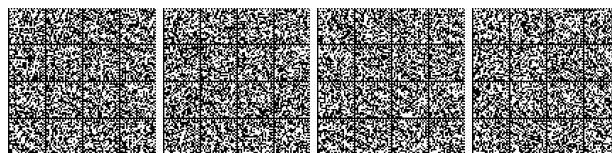
La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fon è l'intero territorio della Valle d'Aosta.

5. Legame con la zona geografica

L'ambiente geografico, da cui ha avuto origine e in cui si produce la Fontina, è quello montano e molto peculiare della Valle d'Aosta: vallata endoalpina con clima, flora e fauna caratteristiche. In tale regione viene allevata una razza autoctona: la Valdostana. Tale razza bovina si caratterizza per tre aspetti: la struttura morfologica, muscolosa e compatta che consente gli spostamenti su pascoli montani ai fini dell'utilizzazione diretta delle risorse foraggere; la capacità di utilizzare al meglio i foraggi locali affienati, la produzione di latte specifico per la produzione casearia tipica. La razza bovina autoctona Valdostana, permette così di trasformare l'erba, la grande risorsa della montagna, in un prodotto caseario originale. Questa interdipendenza è esaltata dal fatto che le vacche praticano l'alpeggio estivo e il pascolo autunnale e primaverile, nutrendosi di erba fresca che determina qualità peculiari della materia prima che si riflettono direttamente nelle caratteristiche del formaggio. La razza Valdostana ed il formaggio Fontina sono espressione dell'ambiente che li genera: il rapporto fra i tre elementi ambiente-razza-formaggio non è gerarchico ma intimamente connesso in un insieme unico. Razza Valdostana e Fontina assumono infatti il ruolo di importanti presidi dell'ambiente. La composizione botanica dei pascoli e dei prati (selezionata dal clima estivo secco della vallata endoalpina) la peculiarità biochimica del latte ottenuto tramite la razza Valdostana sono dunque alla base della Fontina come denominazione di origine.

Come fattori umani oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea come le complesse fasi di produzione e di stagionatura della "Fontina" siano frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'aggiunta dei fermenti lattici selezionati in zona di produzione, l'aggiunta di caglio di vitello alla temperatura ideale, la formatura delle forme, la salatura a secco, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.

La "Fontina" è un formaggio a pasta semicotta, di colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso, fondente in bocca. Il sapore caratteristico è dolce e delicato, variabile in funzione di vari fattori tra i quali, in particolare, l'alimentazione delle bovine con foraggi essiccati o erba verde, la durata della stagionatura.



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alpiforest società agricola cooperativa siglabile Alpiforest soc. agr. coop. in liquidazione», in Roccavione e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il liquidatore della società cooperativa «Alpiforest società agricola cooperativa in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che, dai dati economico-patrimoniali aggiornati al 31 agosto 2025, tratti dalla relazione del legale rappresentante del 14 ottobre 2025, allegata alla suddetta istanza, nonché dai dati dell'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2024, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.032,35, si riscontra una massa debitoria di euro 245.361,96 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 217.333,46;

Considerato che in data 17 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative - associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente - ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Alpiforest società agricola cooperativa siglabile Alpiforest soc. agr. coop. in liquidazione», con sede in Roccavione (CN) (codice fiscale 03177530049), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Roccotelli, nato a Maschito (PZ) il 15 maggio 1969 (codice fiscale RCCNGL69E-15F006S), domiciliato in Avignana (TO), via F. e G. Falcone n. 73/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00913



DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «4 Luglio – società cooperativa sociale a r.l.», in Suzzara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «4 Luglio - società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 141.124,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 165.710,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 8.218,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali;

Considerato che in data 17 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 29 luglio 2025 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti

dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione; e che la stessa è tornata al mittente per «compiuta giacenza»;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Mantova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 30 ottobre 2025, n. 92/2025;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «4 Luglio - società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Suzzara (MN) (codice fiscale 02390030209), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963 (codice fiscale PGL-LCU63P58B682T), domiciliata in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 13.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00914

DECRETO 11 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Coop. 1 Maggio», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Soc. Coop. 1° maggio» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, dal quale emerge una condi-

zione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 27.776,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 692.268,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 625.561,00;

Considerato che in data 11 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Soc. Coop. 1° maggio», con sede in Venezia (VE) (C.F. 00688200278), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Tombolato, nata a Cittadella (PD) il 16 febbraio 1983 (codice fiscale TM-BPLA83B56C743N), ivi domiciliata in via Vincenzo Scamozzi n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

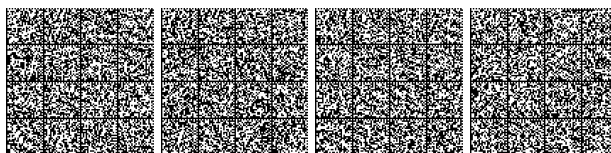
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00915



DECRETO 18 febbraio 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.08).

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Rioridamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 dicembre 2025 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», ed in particolare l'art. 1, comma 1, a mente del quale «tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene»;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, prot. n. 46154 del 24 giugno 2025, con la quale, evidenziata la «sussistenza di anomalie nei dati e dell'assenza di controlli formali da parte delle relative procedure, che impediscono l'effettiva attuazione del processo di semplificazione amministrativa che dovrebbe essere garantito dall'invio telematico del modello «ComUnica»», si comunica che in esito all'attivazione di un «tavolo tecnico di collaborazione tra Unioncamere, Infocamere e INPS al fine di individuare, attraverso una analisi congiunta, le modalità per rimuovere le criticità che impediscono la corretta gestione ai fini previdenziali delle comunicazioni effettuate del cittadino/contribuyente o che ne ritardano l'uso» sono stati definiti «alcuni interventi sui campi e controlli relativi ai riquadri INPS»;

Considerata la necessità di introdurre un aggiornamento delle specifiche tecniche al fine di risolvere, secondo le modalità individuate dal tavolo tecnico congiunto, le criticità evidenziate dall'INPS;

Considerata inoltre la necessità di adeguare le modalità di compilazione dei riquadri della modulistica che prevedono l'inserimento di dati anagrafica della persona alle richiamate disposizioni della legge n. 54 del 1989;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione Generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 4 dicembre 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1, acquistano efficacia con decorrenza dal 19 marzo 2026.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 18 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO



ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.08

Le variazioni riguardano:

- A. Modifica tabelle esistenti PAR, STA e TPC;
- B. Integrazione appunto 1685/C per utilizzo nuovo valore tabella STA all'interno della modulistica;
- C. Modifica campi e controlli all'interno dei moduli I1, I2, INT/p e inserimento ulteriori controlli automatici in fase di spedizione della pratica.

A) Modifica tabelle esistenti PAR, STA e TPC.

- **NUOVI** valori tabella PAR:

TABELLA PAR	
CODICE	DESCRIZIONE
AA	BISNIPOTE
MR	MINORE REGOLARMENTE AFFIDATO
NP	NIPOTE DIRETTO DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
NN	NONNO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
NF	NIPOTE (FIGLIO DI FRATELLO/SORELLA DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)
ZC	ZIO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE (FRATELLI E SORELLE DEI GENITORI DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)
BC	BISNONNO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
BU	BISNIPOTE DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
CL	CONIUGE/UNITO CIVILMENTE DEL NIPOTE IN LINEA RETTA

- **MODIFICA** descrizione valori esistenti tabella PAR:

TABELLA PAR	
CODICE	DESCRIZIONE
AB	BISNONNO/A
AG	GENITORE
CG	CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
FL	FIGLIO DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE
ND	NIPOTE IN LINEA DIRETTA
NI	NIPOTE (FIGLIO DI FRATELLO/SORELLA)

- Valori **ELIMINATI** tabella PAR:

TABELLA PAR	
CODICE	DESCRIZIONE
AF	AFFINI
DV	CONIUGE DIVORZIATO
FC	FAMILIARE DEL COADIUTORE
FT	FRATELLASTRO/A
NC	NIPOTE DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE (FIGLIO DI COGNATO O COGNATA)
XX	NON SOGGETTO AD IVS

- **NUOVO** valore tabella STA:

TABELLA STA	
CODICE	DESCRIZIONE
EXI	EX TERRITORIO ITALIANO



- **NUOVI** valori tabella TPC:

TABELLA TPC	
CODICE	DESCRIZIONE
5	A SEGUITO DEL RECESSO O DELLA CESSIONE DELLE QUOTE HA PERSO LA QUALIFICA DI SOCIO
6	A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E/O DELLA VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, NON SVOLGE PIU' ALCUNA ATTIVITA' IN QUALITA' DI TITOLARE O DI SOCIO DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DEL SETTORE TERZIARIO, COMMERCIO E TURISMO
7	NON SVOLGE PIU' ATTIVITA' LAVORATIVA QUALE COADIUVANTE FAMILIARE

- **MODIFICA** descrizione valori esistenti tabella TPC:

TABELLA TPC	
CODICE	DESCRIZIONE
1	SVOLGE IN VIA PREVALENTE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE A TEMPO PIENO PRESSO:
4	E' ISCRITTO ALLA GESTIONE INPS ART/COM/AUTONOMI AGRICOLI CON COD. MATR.INPS:

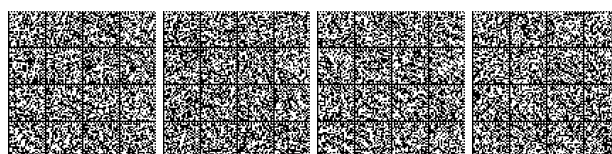
B) Integrazione appunto 1685/C per utilizzo nuovo valore tabella STA all'interno della modulistica.

All'interno delle istruzioni che trattano i seguenti moduli e riquadri:

- Modulo I1: riq. 1 / DATI ANAGRAFICI – riq. AA / DATI ARTIGIANI - riq. AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO;
- Modulo I2: ri. 1 / NUOVO C. F. - DATI ANAGRAFICI – riq. AA / DATI ARTIGIANI - riq. AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO;
- Modulo INT/p SEZIONE A: NOMINA DI NUOVA PERSONA: riq. 1 / DATI ANAGRAFICI - riq. AA / DATI ARTIGIANI - riq. AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO;
- Modulo INT/p SEZIONE A: MODIFICA DI PERSONA: riq. 1 / DATI ANAGRAFICI - riq. AA / DATI ARTIGIANI - riq. AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO;
- Modulo S: riq. ELENCO SOCI dati persone fisiche/giuridiche – riq. INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI dati persone fisiche/giuridiche;

Viene inserita la seguente frase:

“Per i Comuni ad oggi appartenenti a Stati esteri, ma che alla data di nascita del soggetto con carica nell’impresa erano sotto la giurisdizione italiana, è possibile utilizzare il codice Stato: “EXI – Ex territorio italiano” nell’apposito campo “Stato di nascita”.



C) MODIFICHE CAMPI E CONTROLLI ALL'INTERNO DEI MODULI I1, I2, INT/P E INSERIMENTO ULTERIORI CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA

Le modifiche sono contrassegnate con una freccia (-->) all'inizio dell'occorrenza.

• Modulo I1

COORDINATA			CONTENUTO	LUNG	TIPO	CONTROLLI
X	Y	Z				

Modulistica 2026
Modulo I1

TIPO DOMANDA						
-->	1	85	110	in qualità di coltivatore diretto	1	scelta in alternativa con il campo [1 85 120]; vietato se [1 85 200] = PF
-->	1	85	120	in qualità di imprenditore agricolo	1	scelta in alternativa con il campo [1 85 110]; vietato se [1 85 200] = PF
-->	1	85	130	in qualità di impresa commerciale	1	scelta in alternativa con il campo [1 85 140]; vietato se [1 85 200] = PF
-->	1	85	140	in qualità di piccolo imprenditore	1	scelta in alternativa con il campo [1 85 130]; vietato se [1 85 200] = PF
	1	85	180	data costituzione impresa	8	data obbligatorio
	1	85	200	tipologia (codice)	2	obbligatorio; vale DI=ditta individuale o PF=persona fisica
1 / DATI ANAGRAFICI						
	1	1	10	codice fiscale	16	obbligatorio
	1	1	20	P. IVA	11	
	1	1	30	sexso	1	impostare con M o F
	1	1	40	cognome	25	obbligatorio
	1	1	50	nome	25	obbligatorio
	1	1	60	data di nascita	8	data obbligatorio
	1	1	70	cittadinanza (codice)	3	esistenza in tabella STA
	1	1	80	stato nascita (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
	1	1	90	provincia nascita (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
-->	1	1	100	comune nascita	30	obbligatorio; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
2 / RESIDENZA ANAGRAFICA						
	1	2	10	stato (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
	1	2	20	provincia (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
	1	2	30	cap	5	num obbligatorio se stato = ITALIA,
-->	1	2	40	comune	30	obbligatorio ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
	1	2	50	frazione o località'	25	
	1	2	60	via, viale, piazza, ...	30	obbligatorio
	1	2	70	nr. civico	8	obbligatorio
	1	2	80	presso od altre indicazioni	30	
3 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE						
	1	14	10	limitazione (codice)	2	esistenza in tabella CAG
4 / DITTA						
	1	3	10	denominazione 1° riga	65	obbligatorio
	1	3	20	denominazione 2° riga	80	
	1	3	30	denominazione 3° riga	80	
	1	3	40	denominazione 4° riga	80	
	1	3	60	sigla denominazione	30	
5 / SEDE DELL'IMPRESA						
	1	5	10	stato (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
	1	5	20	provincia (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
	1	5	30	cap	5	num obbligatorio se stato = ITALIA,
-->	1	5	40	comune	30	obbligatorio ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
	1	5	50	frazione o località'	25	
	1	5	60	via, viale, piazza, ...	30	obbligatorio
	1	5	70	nr. civico	8	obbligatorio
	1	5	80	presso od altre indicazioni	30	
	1	5	90	prefisso telefono	4	obbligatorio se valorizzato campo [1 5 100]
	1	5	100	nr. telefono	11	num obbligatorio se valorizzato campo [1 5 90]
	1	5	110	prefisso telefax	4	obbligatorio se valorizzato campo [1 5 120]
	1	5	120	telefax	11	num obbligatorio se valorizzato campo [1 5 110]
	1	5	130	sito internet	80	
	1	5	140	indirizzo e.mail nome	40	
	1	5	150	indirizzo e.mail sito	40	
-->	1	5	230	nome e.mail certificata	40	obbligatorio se campo [1 85 200] vale DI o se valorizzato [1 5 240]
-->	1	5	240	dominio e.mail certificata	40	obbligatorio se campo [1 85 200] vale DI o se valorizzato [1 5 230]
12 / AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO						
	1	10	10	il capitale ... ammonta a ...	12	num obbligatorio se valorizzato il riquadro
	1	10	20	capitale decimali	2	num permesso se valorizzato il campo [1 10 10] altrimenti vietato
13 / NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA						
	1	57	10	dipendenti	6	num
	1	57	20	collaboratori componenti nucleo famil.	2	num
8 / ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE						
	1	55	10	descrizione attivita' primaria	80	testo
	1	55	20	descrizione attivita' secondaria	80	testo consentito se valorizzato campo [1 55 10]
	1	55	30	data inizio attività sede	8	data obbligatorio se valorizzato il riquadro
9 / ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA						
	1	59	10	descrizione	80	testo
10 / ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA						
	1	53	10	descrizione	80	testo obbligatorio se campo [1 53 20] vale N
	1	53	20	l'att. coincide con la primaria della sede : SI/NO	1	obbligatorio vale S o N
11 / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE						
	1	61	10	data dichiarazione	8	data
20 / LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA						
	1	4	10	lavoratori a tempo indeterminato	4	num
	1	4	20	giornate lavorative	4	num
familiari che partecipano all'attività						
ATTENZIONE : 8 possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi :						
	1	4	110	cognome	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
	1	4	120	nome	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
	1	4	130	codice fiscale	16	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
	1	4	140	coltivatore diretto : SI / NO	1	obbligat. per ogni occorr. valorizz.; S se coltivatore diretto, N in caso contrario



DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA				
1	49	120	data inizio attività impresa	8 data vietato se campo [1 85 200] vale PF

14 / INSEGNA DELLA SEDE				
1	51	10	insegna	80

15 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...ED ISCRIZIONI ABILITANTI				
ATTENZIONE : è possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi :				
1	41	10	ente o autorità (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ALB
1	41	20	denominazione albo (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella RAL
1	41	25	lettera	3 esistenza in tabella LET
1	41	30	data	8 data
1	41	40	numero	7
1	41	50	provincia (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella PRV
1	41	55	ulteriori informazioni attività	80 testo massimo 320 caratteri
ATTENZIONE : i seguenti campi possono essere presenti in unica occorrenza e sono specifici per le Imprese di Pulizia :				
1	41	60	fascia di classificazione (codice)	1 esistenza in tabella CIP
1	41	70	data denuncia	8 data obbligatorio se valorizzato il campo [1 41 60] ;
ATTENZIONE : i seguenti campi possono essere presenti in unica occorrenza e sono specifici per le Imprese di Facchinaggio :				
1	41	130	fascia di classificazione (codice)	1 esistenza in tabella CIF
1	41	140	data denuncia	8 data obbligatorio se valorizzato il campo [1 41 130] ;

16 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI				
ATTENZIONE : è possibile valorizzare fino a un massimo di 2 occorrenze composte dai seguenti campi :				
1	43	10	ente o autorità (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella LIC
1	43	20	denominazione licenza (codice)	3 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella LDN
1	43	30	data	8 data
1	43	40	numero	10

17 / SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'				
1	47	10	data segnalazione inizio attività (1)	8 data obbligatorio se valorizzato il Riquadro ;
1	47	20	ente o autorità (codice) (1)	2 obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella LIC
1	47	110	data segnalazione inizio attività (2)	8 data obbligatorio se valorizzata questa occorrenza (2)
1	47	120	ente o autorità (codice) (2)	2 obbligatorio se valorizzata questa occorrenza (2) ; esistenza in tabella LIC

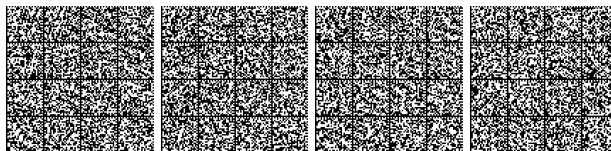
18 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998)				
1	63	10	dai	8 data obbligatorio se valorizzato il Riquadro
1	63	20	superficie di vendita mq	6 num obbligatorio se valorizzato il Riquadro
1	63	30	settore merceologico	1 obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella MER

21 / ABILITAZIONI PROFESSIONALI				
1	20	10	descrizione abilitazioni	80 testo

AA / DATI ARTIGIANI				
1	6	60	informazioni supplementari	80 testo
familiari collaboratori del titolare:				
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 230]				
1	6	110	cognome	25 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	6	120	nome	25 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	6	130	codice fiscale	16 obbligatorio
1	6	140	data nascita	8 data obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	6	150	sex	1 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	6	160	cittadinanza (codice)	3 esistenza in tabella STA
1	6	170	stato nascita (codice)	3 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA
1	6	180	provincia nascita (codice)	2 obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
1	6	190	comune nascita	30 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
1	6	200	grado parentela (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
1	6	220	data inizio collaborazione	8 data obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	6	230	iscrizione	1 obbligatorio esistenza in tabella TEV

AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO				
1	31	30	Dichiarazione iscrizione	1 scelta in alternativa obbligatoria con il campo [1 31 50]
1	31	40	data inizio attività	8 data obbligatorio se valorizzato [1 31 30] ; altrimenti vietato
1	31	50	Dichiarazione NON iscrizione	1 scelta in alternativa obbligatoria con il campo [1 31 30]
1	31	60	codice dichiarazione	1 obbligatorio se valorizzato [1 31 50] esistenza in tabella TPC; altrimenti vietato
1	31	70	codice fiscale impresa/ente	16
1	31	80	codice azienda INPS	8 num
1	31	90	altre informazioni	80 testo
collaboratori del titolare:				
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 360]				
1	31	110	cognome	25 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	31	120	nome	25 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	31	130	codice fiscale	16 obbligatorio
1	31	140	data nascita	8 data obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	31	150	sex	1 obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
1	31	160	cittadinanza (codice)	3 esistenza in tabella STA
1	31	170	stato nascita (codice)	3 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA
1	31	180	provincia nascita (codice)	2 obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
1	31	190	comune nascita	30 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
1	31	200	grado parentela (codice)	2 obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
1	31	230	provincia residenza (codice)	2 obbligatorio ; esistenza in tabella PRV
1	31	240	cap	5 num obbligatorio
1	31	250	comune	30 obbligatorio ; esistenza in tabella COM
1	31	260	frazione o località	25
1	31	270	via, viale, piazza, ...	30 obbligatorio
1	31	280	nr. civico	8 obbligatorio
1	31	320	collaboratore di titolare non iscrivibile	1 obbligatorio, vale S o N
1	31	330	data inizio attività	8 data obbligatorio

FINE MODULO I-1



Ulteriori controlli automatici in fase di spedizione applicati al modulo I1:

Riquadro: 1/ DATI ANAGRAFICI

Coordinata	Contenuto	Controlli
1-1-10	codice fiscale	uguale al codice fiscale dell'impresa che presenta la pratica

Riquadro: 5 / SEDE DELL'IMPRESA

Coordinata	Contenuto	Controlli
1-5-20	provincia (codice)	deve coincidere con la provincia della posizione destinataria della pratica

Riquadro: 10 / ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'IMPRESA

Coordinata	Contenuto	Controlli
1-53-20	L'att. coincide con la primaria delle sede: SI/NO	se vale 'S', richiede la compilazione obbligatoria del riquadro 8 / ATTIVITÀ ESERCITATA NELLA SEDE

Riquadro: AA / DATI ARTIGIANI

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro: AA / DATI ARTIGIANI		vietato se il riquadro 'AC / INPS ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO' è compilato
1-6-200	grado parentela (codice)	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_PAR ed è diverso da uno dei seguenti valori: "NF", "ZC", "BC", "BU" o "CL"

Riquadro: AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO		vietato se 1-49-120 è vuoto vietato se il riquadro 'AA / DATI ARTIGIANI' è compilato
1-31-40	data inizio attività	deve essere uguale al dato 1-49-120 (regola attiva se 1-49-120 è compilato)



1-31-60	codice dichiarazione	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_TPC ed è diverso da uno dei seguenti valori: "2", "5", "6", "7".
1-31-70	codice fiscale impresa/ente	obbligatorio se il campo 1-31-60 vale "1" o "3" vietato se il campo 1-31-60 vale "2", "4", "5", "6", "7"
1-31-90	altre informazioni	obbligatorio se il campo 1-31-60 vale "1", "3" o "4"
collaboratori del titolare (coordinate da 1-31-110 a 1-31-330)		
1-31-130	codice fiscale	Il codice fiscale deve essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica (1-1-10) Il valore del campo deve essere unico nella pratica.
1-31-140	data nascita	I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (1-31-330)
1-31-320	collaboratore di titolare non iscrivibile	obbligatorio valore uguale a 'N' se campo '1-31-30' compilato



• **Modulo 12**

COORDINATA			LUNG	TIPO	CONTROLLI
X	Y	Z			
Modulistica 2026 Modulo 12					
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA					
3	65	30	Posizione (sigla pv.)	2	obbligatorio ; esistenza in tabella PRV
3	65	40	nr. R.E.A.	7 num	
ATTENZIONE : i controlli di ognuno dei Riquadri che seguono vanno attivati SOLO nel caso in cui il Riquadro venga compilato, ovvero che le informazioni gestite in quel Riquadro siano oggetto di denuncia alla Camera.					
B / ESTREMI DELL'ATTO					
ATTENZIONE : per questo riquadro è possibile valorizzare una occorrenza per ogni Atto.					
Ogni occorrenza e' costituita da tutti i campi del riquadro.					
3	66	20	codice forma atto	1	obbligatorio se valorizzato il riquadro; esistenza in tabella FAT
3	66	40	codice atto	3	obbligat. per codici P, A campo [3 66 20]; esistenza in tabella ATTI
3	66	140	data atto	8 data	obbligatorio se valorizzato il campo [2 66 40]
3	66	150	nr. repertorio	15	
3	66	190	data registrazione atto	8 data	
3	66	220	nr. registrazione	15	
3	66	230	codice ufficio registrazione	3	esistenza in tabella CUR
3	66	240	allegato statuto/patto integrale	1	obbligatorio vale S o N
16 / VARIAZIONE SEZIONI/QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE					
3	17	10	dal ...	8 data	obbligatorio
3	17	20	Isc in piccoli imprenditori	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	30	Isc in imprenditori commerciali	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	40	Isc in piccoli impr. (coltivatore diretto)	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	50	Isc in imprenditori agricoli	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	60	Canc da piccoli imprenditori	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	70	Canc da imprenditori commerciali	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	80	Canc da piccoli impr. (coltivatore diretto)	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	90	Canc da imprenditori agricoli	1 scelta [w]	è obbligatorio effettuare una tra queste scelte [w]
3	17	200	tipologia (codice)	2	obbligatorio; vale DI=ditta individuale o PF=persona fisica
1 / NUOVO C. F. - DATI ANAGRAFICI					
3	1	10	dal	8 data	obbligatorio
3	1	20	modifica del Codice Fiscale	1 scelta [a]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [a]
3	1	30	modifica della Partita IVA	1 scelta [a]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [a]
3	1	40	nuovo C.F. / P. IVA	16	obbligatorio
3	1	110	Sesso	1	impostare con M o F
3	1	120	cognome	25	obbligatorio
3	1	130	nome	25	obbligatorio
3	1	140	data di nascita	8 data	obbligatorio
3	1	150	cittadinanza (codice)	3	esistenza in tabella STA
3	1	160	stato nascita (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
3	1	170	provincia nascita (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
3	1	180	comune nascita	30	obbligatorio; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
2 / RESIDENZA ANAGRAFICA					
3	2	10	dal	8 data	obbligatorio
3	2	20	stato (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
3	2	30	provincia (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
3	2	40	cap	5 num	obbligatorio se stato = ITALIA
3	2	50	comune	30	obbligatorio; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
3	2	60	frazione o località	25	
3	2	70	viale, piazza, ...	30	obbligatorio
3	2	80	nr. civico	8	obbligatorio
3	2	90	presso od altre indicazioni	30	
3 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE					
3	28	10	dal	8 data	obbligatorio
3	28	20	è attribuito lo stato di ...	1 scelta [b]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [b]
3	28	30	è cessato lo stato di ...	1 scelta [b]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [b]
3	28	40	limitazione (codice)	2	esistenza in tabella CAG; obbligatorio se valorizzato il campo [3 28 20]
4 / NUOVA DITTA					
3	23	10	dal	8 data	obbligatorio
3	23	20	nuova denominazione 1° riga	65	obbligatorio
3	23	30	nuova denominazione 2° riga	80	
3	23	40	nuova denominazione 3° riga	80	
3	23	50	nuova denominazione 4° riga	80	
3	23	60	sigla denominazione	30	
5 / INDIRIZZO DELLA SEDE					
3	25	10	dal	8 data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3	25	20	stato (codice)	3	obbligatorio; esistenza in tabella STA
3	25	30	provincia (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
3	25	40	cap	5 num	obbligatorio se stato = ITALIA
3	25	50	comune	30	obbligatorio; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
3	25	60	frazione o località	25	
3	25	70	viale, piazza, ...	30	obbligatorio
3	25	80	nr. civico	8	obbligatorio
3	25	90	presso od altre indicazioni	30	
3	25	100	prefisso telefono	4	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 110]
3	25	110	nr. telefono	11 num	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 100]
3	25	120	prefisso telefax	4	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 130]
3	25	130	telefax	11 num	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 120]
3	25	140	sito internet	80	
3	25	150	indirizzo e.mail nome	40	
3	25	160	indirizzo e.mail sito	40	
3	25	230	nome e.mail certificata	40	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 240]; i campi possono essere presenti da soli sul riquadro
3	25	240	dominio e.mail certificata	40	obbligatorio se valorizzato campo [3 25 230]; i campi possono essere presenti da soli sul riquadro
6 / VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE					
3	52	10	dal	8 data	obbligatorio
3	52	20	è stata eliminata ogni insegna	1 scelta [c]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [c]
3	52	30	la nuova insegna è	1 scelta [c]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [c]
3	52	40	nuova insegna	80	obbligatorio se effettuata la scelta campo [3 52 30]



7 / VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE

3 9 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 9 20]
3 9 20	è INIZIATA l' attività	1	scelta	obbligatorio se valorizzato il campo [3 9 10]
3 9 30	descrizione attività iniziata	80	testo	consentito solo se valorizzato il campo [3 9 10]
3 9 40	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 9 50] o [3 9 60]
3 9 50	è SOSPESA TUTTA l' attività	1	scelta	le scelte [3 9 50] e [3 9 60] sono alternative tra loro; obbligatorie se valorizzato [3 9 40]
3 9 60	è SOSPESA PARTE dell' attività	1	scelta	le scelte [3 9 50] e [3 9 60] sono alternative tra loro; obbligatorie se valorizzato [3 9 40]
3 9 70	descrizione attività sospesa	80	testo	consentito solo se valorizzato il campo [3 9 40]
3 9 80	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 9 90] o [3 9 100]
3 9 90	è RIPRESA TUTTA l' attività	1	scelta	le scelte [3 9 90] e [3 9 100] sono alternative tra loro; obbligatorie se valorizzato [3 9 80]
3 9 100	è RIPRESA PARTE dell' attività	1	scelta	le scelte [3 9 90] e [3 9 100] sono alternative tra loro; obbligatorie se valorizzato [3 9 80]
3 9 110	descrizione attività ripresa	80	testo	consentito solo se valorizzato il campo [3 9 80]
3 9 120	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 9 130] o [3 9 140]
3 9 130	è CESSATA TUTTA l' attività	1	scelta	scelta alternativa a [3 9 20, 50, 60, 90, 100, 140]; obbligatorie se valorizz. [3 9 120]
3 9 140	è CESSATA PARTE dell' attività	1	scelta	le scelte [3 9 130] e [3 9 140] sono alternative tra loro; obbligatorie se valorizz. [3 9 120]
3 9 150	descrizione attività cessata	80	testo	consentito solo se valorizzato il campo [3 9 120]
A seguito delle modifiche, riportare integralmente la descrizione della:				
3 9 210	attività risultante primaria	80	testo	obbligatorio, salvo se valorizzato campo [3 9 130]
3 9 220	attività risultante secondaria	80	testo	consentito se valorizzato campo [3 9 210]

7B / ATTIVITA' AGRICOLA DELL' IMPRESA

3 60 10	dal ...	8	data	obbligatorio
3 60 20	descrizione integrale nuova attività	80	testo	obbligatorio

9 / ATTIVITA' PREVALENTE DELL' IMPRESA

3 54 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato [3 54 20] o [3 54 30]
3 54 20	descrizione integrale nuova attività	80	testo	obbligatorio se valorizzato [3 54 10]
ATTENZIONE: è possibile valorizzare tante occorrenze quante necessarie, senza duplicazioni di codici				
3 54 30	categoria opere (codice)	5		esistenza in tabella AQL

9B / DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

3 62 10	data denuncia	8	data	
---------	---------------	---	------	--

30/ NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA

3 26 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro; altrimenti vietato
3 26 20	numero addetti dipendenti	6	num	
3 26 30	collaboratori componenti nucleo famil.	2	num	

20 / VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPANTI ALL' ATTIVITA' DELL' IMPRESA

3 24 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 24 20] ;
3 24 20	lavoratori a tempo indeterminato	4	num	obbligatorio se valorizzato il campo [3 24 10] ;
3 24 30	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 24 40] ;
3 24 40	giornate lavorative prestate	4	num	obbligatorio se valorizzato il campo [3 24 30] ;
3 24 50	dal ... i familiari partecipi...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 24 10] ; altrimenti vietato

familiari partecipi all'attività dell' impresa

ATTENZIONE: è possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi:				
3 24 110	cognome	30		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
3 24 120	nome	30		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
3 24 130	codice fiscale	16		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
3 24 140	coltivatore diretto : SI / NO	1		obblig. per ogni occorr. valorizz.; S se coltivatore diretto, N in caso contrario

11 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...ED ISCRIZIONI ABILITANTI

3 58 5	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 58 10] ; altrimenti vietato
ATTENZIONE: è possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi:				
3 58 10	ente o autorità (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ALB
3 58 20	denominazione albo (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella RAL
3 58 25	lettera	3		esistenza in tabella LET
3 58 30	data	8	data	
3 58 40	numero	7		
3 58 50	provincia (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella PRV
3 58 55	ulteriori informazioni attività	80	testo	massimo 320 caratteri
ATTENZIONE: i seguenti campi possono essere presenti in unica occorrenza e sono specifici per le Imprese di Pulizia:				
3 58 80	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 58 100] ;
3 58 90	fascia di classificazione (codice)	1		esistenza in tabella CIP
3 58 100	data denuncia	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 58 80] ;
ATTENZIONE: i seguenti campi possono essere presenti in unica occorrenza e sono specifici per le Imprese di Facchinaggio:				
3 58 120	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 58 140]
3 58 130	fascia di classificazione (codice)	1		esistenza in tabella CIF
3 58 140	data denuncia	8	data	obbligatorio se valorizzato il campo [3 58 120] ;

12 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

3 44 5	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro; altrimenti vietato
ATTENZIONE: è possibile valorizzare fino a un massimo di 2 occorrenze composte dai seguenti campi:				
3 44 10	ente o autorità (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella LIC
3 44 20	denominazione licenza (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella LDN
3 44 30	data	8	data	
3 44 40	numero	10		

13 / SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

137 segnalazione inizio attività				
3 48 110	data segnalazione inizio attività	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3 48 120	ente o autorità (codice)	2		obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella LIC
3 48 210	data segnalazione inizio attività	(2)	8	data
3 48 220	ente o autorità (codice)	(2)	2	obbligatorio se valorizzato il campo [3 48 210]; esistenza in tabella LIC

19 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998)

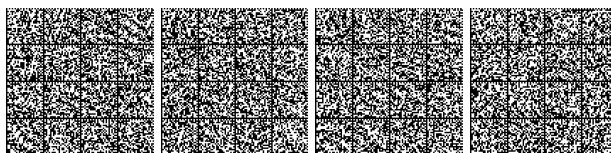
3 64 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3 64 20	superficie di vendita mq	6	num	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3 64 30	settore merceologico	1		obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella MER

21 / ABILITAZIONI PROFESSIONALI

3 30 10	dal ...	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3 30 20	descrizione abilitazioni	80	testo	obbligatorio se valorizzato il Riquadro

15 / CANCELLAZIONE

3 15 10	- cessazione di ogni attività	1	scelta	[f] è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [f]
3 15 20	- cessione dell' azienda	1	scelta	[f] è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [f]
3 15 80	- altro motivo	1	scelta	[f] è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [f]
3 15 110	data cessazione	8	data	obbligatorio
3 15 120	causale cessazione (codice)	2		obbligatorio ; esistenza in tabella CRD



17 / SOGGETTO SUBENTRANTE

3	36	10	denominazione (1° riga)	65		obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3	36	30	codice fiscale	16		obbligatorio se valorizzato il Riquadro
3	36	70	titolo del subentro (codice)	2		esistenza in tabella SUB

29 / TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

3	40	20	Posizione di provenienza (sigla pv.)	2		obbligatorio se valorizzato il riquadro; esistenza in tabella PRV
3	40	30	numero R.E.A.	7	num	
3	40	40	cessaz.totale attività in prov. : SI/NO	1		obbligatorio vale S o N
3	40	50	all'indirizzo continua l'attività : SI/NO	1		obbligatorio vale S o N

31/ ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO

ATTENZIONE : è possibile valorizzare fino a un massimo di 10 occorrenze composte dai seguenti campi : senza duplicazioni di codici						
3	19	30	tipo atto/fatto (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tab. ATF
3	19	40	descrizione tipo atto/fatto	80	testo	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata

10 / COMUNICAZIONE CURATORE (ART.29 DL 78/2010)

3	10	10	Tribunale	30		obbligatorio esistenza in tabella TRI
3	10	20	nr. provvedimento	15		obbligatorio
3	10	30	data provvedimento	8	data	obbligatorio
3	10	40	data udienza esame stato passivo	8	data	obbligatorio
3	10	50	data termine domanda ammissione	8	data	obbligatorio
3	10	60	luogo udienza	80		obbligatorio
3	10	70	giudice delegato nome	25		obbligatorio
3	10	80	giudice delegato cognome	25		obbligatorio
3	10	100	ulteriori informazioni	80	testo	

32 / RETI DI IMPRESE

3	27	10	tipo adempimento	1		obbligatorio , esistenza in tab. CRI
3	27	20	nr. Repertorio precedente	15		obbligatorio se [3 27 10] diverso da A, B
3	27	30	nr. Registrazione precedente	15		obbligatorio se [3 27 10] diverso da A, B
3	27	50	nome contratto di rete	80		obbligatorio
3	27	60	codice fiscale	11		
3	27	70	data scadenza	8	data	
3	27	80	obiettivi contratto	80	testo	obbligatorio se [3 27 10] vale A, ammesso se [3 27 10] vale D
3	27	90	programma di rete	80	testo	obbligatorio se [3 27 10] vale A, ammesso se [3 27 10] vale D
3	27	100	durata contratto	80	testo	obbligatorio se [3 27 10] vale A, ammesso se [3 27 10] vale D
3	27	120	organo comune	80	testo	
3	27	130	fondo patrimoniale	80	testo	
3	27	140	modalità assunzione decisioni	80	testo	obbligatorio se [3 27 10] vale A, ammesso se [3 27 10] vale D
3	27	150	asseverazione	80	testo	
ATTENZIONE : sono ammesse più occorrenze solo se [3 27 10] vale A, D (non inserire il medesimo C.F. in occorrenze diverse) :						
3	27	200	CF impresa partecipante o di riferimento	16		obbligatorio indicare almeno l'impresa di riferimento
3	27	210	denominazione impresa	80		obbligatorio
3	27	220	soggetto mandatario comune	1		obbligatorio vale S o N

35 / IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

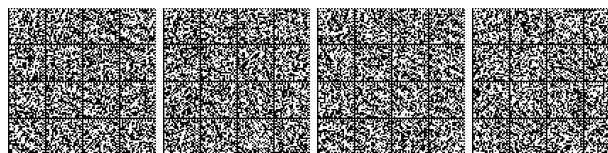
Se valorizzato il riquadro, è ammesso all'interno del modulo il solo ulteriore riquadro "A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA"						
3	71	10	tipologia richiesta	1		obbligatorio; esistenza in tabella ICC valori ammessi: N, C
3	71	20	Dicitura nella denominazione sociale	1		permesso se [3 71 10] = N; esistenza tabella ICC. Valori ammessi A, B
3	71	30	Dichiarazione	1		obbligatorio se [3 71 10] = N, altrimenti vietato; esistenza in tabella ICC: vale D

AB / DATI ARTIGIANI

→	3	18	10	dal	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro; altrimenti vietato
	3	18	60	informazioni supplementari	80	testo	

familiari collaboratori del titolare:

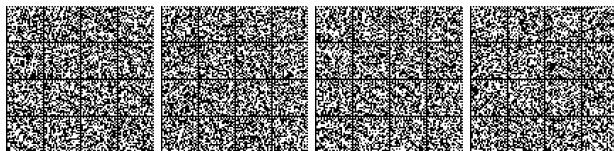
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 230]						
3	18	110	cognome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
3	18	120	nome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
3	18	130	codice fiscale	16		obbligatorio
3	18	140	data nascita	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
3	18	150	sex	1		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
3	18	160	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA
3	18	170	stato nascita (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA
3	18	180	provincia nascita (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
→	3	18	190	comune nascita	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
3	18	200	grado parentela (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
3	18	220	data inizio/cessaz./sosp. collaborazione	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
3	18	230	iscrizione/cancellazione/sospensione	1		obbligatorio esistenza in tabella TEV



AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

→	3 33 10	cod-azienda-INPS	8	num	obbligatorio	Eliminat
	3 33 20	dal	8	data	obbligatorio	
→	3 33 30	Dichiarazione cancellazione	1	scelta	alternativo ai campi [3 33 70] e [3 33 80]	
→	3 33 40	data inizio/fine attività	8	data	obbligatorio se valorizzato [3 33 30] o [3 33 70]; altrimenti vietato	
	3 33 50	Dichiarazione prosecuzione	1	scelta	consentito se valorizzato [3 33 30]	
					obbligatorio se valorizzato ([3 33 30] e [3 33 50] e se [3 33 90] vale 1 o 3) oppure ([3 33 80] e se [3 33 90] vale 1 o 3); altrimenti vietato	
→	3 33 60	codice fiscale impresa/ente	16			
→	3 33 70	Dichiarazione iscrizione	1	scelta	alternativo ai campi [3 33 30] e [3 33 80]	
→	3 33 80	Dichiarazione NON iscrizione	1	scelta	alternativo ai campi [3 33 30] e [3 33 70]	
→	3 33 90	codice dichiarazione	1		obbligatorio se valorizzato [3 33 80] o [3 33 30] esistenza in tabella TPC; altrimenti vietato	
	3 33 100	altre informazioni	80	testo		
	collaboratori del titolare:					
	ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 360]					
	3 33 110	cognome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
	3 33 120	nome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
	3 33 130	codice fiscale	16		obbligatorio	
	3 33 140	data nascita	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
	3 33 150	sexo	1		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
	3 33 160	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA	
	3 33 170	stato nascita (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA	
	3 33 180	provincia nascita (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV	
→	3 33 190	comune nascita	30		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA	
	3 33 200	grado parentela (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR	
	3 33 230	provincia residenza(codice)	2		obbligatorio ; esistenza in tabella PRV	
	3 33 240	cap	5	num		
	3 33 250	comune	30		esistenza in tabella COM	
	3 33 260	frazione o località	25			
	3 33 270	via, viale, piazza, ...	30			
	3 33 280	nr. civico	8			
→	3 33 320	collaboratore di titolare non iscrivibile	1		vale S o N; obbligatorio e vale 'N' se valorizzato [3 33 70] e [3 33 360] vale 'I' o 'M'	
	3 33 330	data inizio attività	8	data		
	3 33 340	data fine attività	8	data		
	3 33 350	data effetto	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
	3 33 360	tipo evento	1		obbligatorio esistenza in tabella TEV	

FINE MODULO I-2



Ulteriori controlli automatici in fase di spedizione applicati al modulo I2:**Riquadro: A / ESTREMI ISCRIZIONE DOMANDA**

Coordinata	Contenuto	Controlli
3-65-30	posizione (sigla provincia)	deve coincidere con la provincia della posizione destinataria della pratica

Riquadro: 16 / VARIAZIONE SEZIONI/QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE

Coordinata	Contenuto	Controlli
Coordinate 3-17-20 e 3-17-30	Isc in piccoli imprenditori Isc in imprenditori commerciali	permesso un solo elemento tra Iscrizione come piccolo imprenditore (3-17-20) e Iscrizione come imprenditore commerciale (3-17-30)
Coordinate 3-17-40 e 3-17-50	Isc in piccoli impr. (coltivatore diretto) Isc in imprenditori agricoli	permesso un solo elemento tra Iscrizione come piccolo imprenditore (coltivatore diretto) (3-17-40) e Iscrizione come imprenditore agricolo (3-17-50)
Coordinate 3-17-60 e 3-17-70	Canc da piccoli imprenditori Canc da imprenditori commerciali	permesso un solo elemento tra Cancellazione come piccolo imprenditore (3-17-60) e Cancellazione come imprenditore commerciale (3-17-70)
Coordinate 3-17-80 e 3-17-90	Canc da piccoli impr. (coltivatore diretto) Canc da imprenditori agricoli	permesso un solo elemento Cancellazione come piccolo imprenditore (coltivatore diretto) (3-17-80) e Cancellazione come imprenditore agricolo (3-17-90)

Riquadro: 5 / INDIRIZZO DELLA SEDE

Coordinata	Contenuto	Controlli
3-25-20	stato (codice)	obbligatorio se 3-25-10 è compilato (regola attiva se Campi 3-25-230 e 3-25-240 non compilati)
3-25-30	provincia(codice)	deve coincidere con la provincia della posizione destinataria della pratica



3-25-50	comune	obbligatorio se 3-25-10 è compilato (regola attiva se Campi 3-25-230 e 3-25-240 non compilati)
3-25-70	via, viale, piazza...	obbligatorio se 3-25-10 è compilato (regola attiva se Campi 3-25-230 e 3-25-240 non compilati)
3-25-80	nr. civico	obbligatorio se 3-25-10 è compilato (regola attiva se Campi 3-25-230 e 3-25-240 non compilati)

Riquadro: 29 / TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

Coordinata	Contenuto	Controlli
3-40-50	all'indirizzo continua l'attività: SI/NO	obbligatorio se 'cessazione totale attività' uguale a 'N' obbligo di valore uguale a 'N' se 'cessazione totale attività' uguale a 'S'

Riquadro: AB / DATI ARTIGIANI

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro: AB / DATI ARTIGIANI		vietato se il riquadro 'AC / INPS ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO' è compilato
3-18-200	grado parentela (codice)	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_PAR ed è diverso da uno dei seguenti valori: "NF", "ZC", "BC", "BU" o "CL"

Riquadro: AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

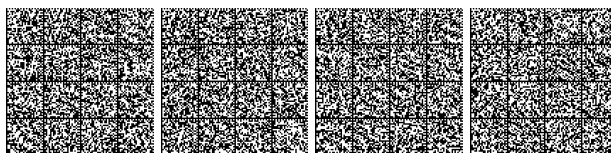
Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO		vietato se il riquadro 'AB / DATI ARTIGIANI' è compilato
3-33-50	dichiarazione prosecuzione	obbligatorio se 3-33-60 è compilato e



		3-33-30 è uguale a 'X'
3-33-60	codice fiscale impresa/ente	in caso di prosecuzione attività il codice fiscale dell'impresa deve essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica
3-33-90	codice dichiarazione	se dichiarazione di non iscrizione (3-33-80) valorizzato, il valore del codice dichiarazione deve essere diverso dal codice "2", "5", "6", "7" della TABELLA_TPC
3-33-100	altre informazioni	obbligatorio se il campo 3-33-90 vale "1", "3" o "4"
collaboratori del titolare (coordinate da 3-33-110 a 3-33-360)		
3-33-130	codice fiscale	il codice fiscale dev'essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica (3-1-40) il valore del campo deve essere unico nella pratica
3-33-140	data nascita	I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (3-33-330) (regola attiva se il dato 3-33-360 è uguale a 'I')
3-33-240	cap	obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I' obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato
3-33-250	comune	obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I'
3-33-270	via, viale, piazza...	obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I' obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato
3-33-280	nr. civico	obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I' obbligatorio se il campo 3-33-250 è compilato
3-33-320	collaboratore di titolare non iscrivibile	obbligatorio valore uguale a 'N' se campo '3-33-70' compilato e '3-33-360' uguale a 'I' o 'M'
3-33-330	data inizio attività	obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'I' vietato se il campo 3-33-360 vale 'C'



3-33-340	data fine attività	vietato se il campo 3-33-360 vale 'I' obbligatorio se il campo 3-33-360 vale 'C'
----------	--------------------	--



• Modulo INT/P

COORDINATA			LUNG		TIPO		CONTROLLI	
X	Y	Z	CONTENUTO					

Modulistica 2026
Intercalare P

A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

P 65 30	Posizione (sigla pv.)	2		obbligatorio se valorizzato il campo [P 65 40]; esistenza in tabella PRV
P 65 40	nr. R.E.A.	7	num	obbligatorio se valorizzato il Riquadro

TIPO DOMANDA / DENUNCIA

P 85 110	NUOVA persona	1	scelta	[x] è obbligatorio effettuare una ed una sola tra queste scelte [x]
P 85 120	MODIFICA persona	1	scelta	[x] è obbligatorio effettuare una ed una sola tra queste scelte [x]
P 85 130	CESSIONE persona	1	scelta	[x] è obbligatorio effettuare una ed una sola tra queste scelte [x]

SEZIONE A : NOMINA DI NUOVA PERSONA
1 / DATI ANAGRAFICI

ATTENZIONE : QUESTO RIQUADRO VA SEMPRE COMPILATO

P 1 10	PERSONA FISICA	1	scelta	[a] è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [a]
P 1 20	codice fiscale	16		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 1 30	Sesso	1		impostare con M o F
P 1 40	cognome	25		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 1 50	nome	25		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 1 60	data di nascita	8	data	obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 1 70	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA
P 1 80	stato nascita (codice)	3		obbligatorio se valorizzata questa sezione; esistenza in tabella STA
P 1 90	provincia nascita (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
P 1 100	comune nascita	30		obbligatorio se valorizzata questa sezione; esistenza in tabella COM
P 1 110	rappresentante dell' impresa	1		obbligatorio vale S o N

2 / DOMICILIO DELLA PERSONA (o eventuale indirizzo della sede della società socia)

P 2 10	stato (codice)	3		obbligatorio; esistenza in tabella STA
P 2 20	provincia (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
P 2 30	cap	5	num	obbligatorio se stato = ITALIA,
P 2 40	comune	30		obbligatorio; esistenza in tabella COM
P 2 50	frazione o località	25		
P 2 60	via, viale, piazza, ...	30		obbligatorio
P 2 70	nr. civico	8		obbligatorio
P 2 80	presso od altre indicazioni	30		
P 2 90	nome e-mail certificata	40		obbligatorio se valorizzato campo [P 2 100]
P 2 100	dominio e-mail certificata	40		obbligatorio se valorizzato campo [P 2 90]
P 2 130	prefisso telefono	4		obbligatorio se valorizzato campo [P 2 140]
P 2 140	nr. telefono	11	num	obbligatorio se valorizzato campo [P 2 130]
P 2 150	prefisso telefax	4		obbligatorio se valorizzato campo [P 2 160]
P 2 160	telefax	11	num	obbligatorio se valorizzato campo [P 2 150]

3 / CARICHE O QUALIFICHE

ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 185]

P 3 110	carica (codice)	3		obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella CAM
P 3 115	carica (descrizione)	40		obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella CAM
P 3 120	data nomina	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
P 3 130	data notifica conferimento	8	data	
P 3 140	data termine	8	data	
P 3 150	durata (codice)	2		esistenza in tabella DUR
P 3 155	durata (descrizione)	40		esistenza in tabella DUR; obbligatorio e permesso se valorizzato il campo [P 3 150]
P 3 160	durata (n° anni / esercizi)	2	num	obbligatorio se codice durata = n° anni o n° esercizi
P 3 170	durata (data del bilancio)	8	data	obbligatorio se codice durata = fino approvazione bilancio
P 3 180	potere di agire da sola	1	scelta	
P 3 185	potere di agire congiuntamente	1	scelta	

5 / POTERI DI RAPPRESENTANZA

ATTENZIONE : è possibile valorizzare massimo 5 occorrenze composte dai seguenti campi : senza duplicazioni di cod. carica

P 5 10	carica (codice)	3		obblig. per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ORG
P 5 20	descrizione poteri	80	testo	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata

6 / CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE

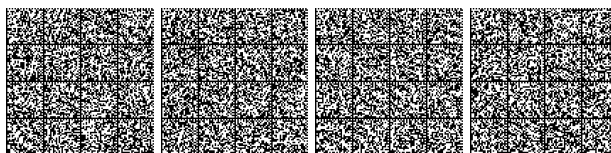
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 220]

P 6 80	prestazioni d' opera e servizi	80	testo	
P 6 90	partecipazione agli utili	80	testo	
P 6 110	la quota di partecipazione è di	13	num	obbligatorio se valorizzata l'occorrenza
P 6 120	quota partecipazione... decimali	2	num	obbligatorio se valorizzata l'occorrenza
P 6 130	in ragione di numeratore	15	num	obbligatorio se valorizzato il campo [P 6 140]
P 6 140	in ragione di denominatore	15	num	obbligatorio se valorizzato il campo [P 6 130]
P 6 150	tipo diritto (codice)	2		obbligatorio se valorizzata l'occorrenza, esistenza in tabella TQP
P 6 160	altro diritto (descrizione)	40		obbligatorio e consentito solo per codice 99 del campo [P 6 150]
P 6 170	cognome o denominazione	65		obbligatorio per ogni altro soggetto con partecipazione, diverso dal socio
P 6 180	codice fiscale	16		obbligatorio se PERSONA FISICA
P 6 190	nome	25		solo in caso di PERSONA FISICA
P 6 200	data nascita	8	data	solo in caso di PERSONA FISICA
P 6 210	Sesso	1		solo in caso di PERSONA FISICA
P 6 220	cittadinanza (codice)	3		obbligatorio se valorizzato [P 6 170]; esistenza in tabella STA
P 6 310	informazione (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella INP
P 6 320	descrizione informazione	80	testo	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata

7 / ALTRE CARICHE O QUALIFICHE (REA)

ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 150]

P 7 110	carica (codice)	3		obbligatorio se valorizzato il Riquadro; esistenza in tabella CAT
P 7 120	data nomina	8	data	obbligatorio se valorizzato il Riquadro
P 7 130	data termine	8	data	
P 7 140	durata (codice)	2		esistenza in tabella DUR
P 7 150	durata (n° anni / esercizi)	2	num	obbligatorio se codice durata = n° anni o n° esercizi; altrimenti vietato



8 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE

P 14	10	limitazione (codice)	2	esistenza in tabella CAG
------	----	----------------------	---	--------------------------

9 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...ED ISCRIZIONI ABILITANTI

ATTENZIONE : è possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi :				
P 41	10	ente o autorità (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ALB
P 41	20	denominazione albo (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella RAL
P 41	25	lettera	3	esistenza in tabella LET
P 41	30	data	8	data
P 41	40	numero	7	
P 41	50	provincia (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella PRV
P 41	55	ulteriori informazioni attivita'	80	testo massimo 320 caratteri

10 / ABILITAZIONI PROFESSIONALI

P 10	10	descrizione abilitazioni	80	testo
------	----	--------------------------	----	-------

AA / DATI ARTIGIANI

P 9	10	dal	8	data	obbligatorio
P 9	30	partecipazione al lavoro	1		vale S=SI o N=NO
P 9	50	assunzione gestione con grado parentela	25		esistenza in tabella PAR
P 9	60	informazioni supplementari	80	testo	

familiari collaboratori del socio:

ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 230]				
P 9	110	cognome	25	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 9	120	nome	25	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 9	130	codice fiscale	16	obbligatorio
P 9	140	data nascita	8	data
P 9	150	Sesso	1	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 9	160	cittadinanza (codice)	3	esistenza in tabella STA
P 9	170	stato nascita (codice)	3	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA
P 9	180	provincia nascita (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
P 9	190	comune nascita	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM
P 9	200	grado parentela (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
P 9	220	data inizio collaborazione	8	data
P 9	230	iscrizione	1	obbligatorio esistenza in tabella TEV

AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

→	P 31	30	Dichiarazione iscrizione	1	scelta	in alternativa obbligatoria con il campo [P 31 50]
→	P 31	40	data inizio attivita'	8	data	obbligatorio se valorizzato [P 31 30]; altrimenti vietato
→	P 31	50	Dichiarazione NON iscrizione	1	scelta	in alternativa obbligatoria con il campo [P 31 30]
→	P 31	60	codice dichiarazione	1		obbligatorio se valorizzato [P 31 50] esistenza in tabella TPC; altrimenti vietato
→	P 31	70	codice fiscale impresa/ente	16		
→	P 31	80	codice azienda-INPS	8	num	
→	P 31	90	altre informazioni	80	testo	

collaboratori del socio:

collaboratori del socio:

ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 360]					
P 31	110	cognome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 31	120	nome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 31	130	codice fiscale	16		obbligatorio
P 31	140	data nascita	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 31	150	Sesso	1		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 31	160	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA
P 31	170	stato nascita (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA
P 31	180	provincia nascita (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
→ P 31	190	comune nascita	30		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA
P 31	200	grado parentela (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
P 31	230	provincia residenza(codice)	2		obbligatorio ; esistenza in tabella PRV
P 31	240	cap	5	num	obbligatorio
P 31	250	comune	30		obbligatorio ; esistenza in tabella COM
P 31	260	frazione o località	25		
P 31	270	via, viale, piazza, ...	30		obbligatorio
P 31	280	nr. civico	8		obbligatorio
→ P 31	320	collaboratore di socio non iscrivibile	1		obbligatorio, vale S o N
P 31	330	data inizio attività	8	data	obbligatorio

ATTENZIONE : i controlli di ognuno dei Riquadri che seguono vanno attivati SOLO nel caso in cui il Riquadro venga compilato, ovvero che le informazioni gestite in quel Riquadro siano oggetto di denuncia alla Camera.

SEZIONE B : MODIFICA DI PERSONA**1 / DATI ANAGRAFICI**

ATTENZIONE : IN CASO DI MODIFICA DI PERSONA QUESTO RIQUADRO VA SEMPRE COMPILATO					
P 21	10	PERSONA FISICA	1	scelta [a]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [a]
P 21	20	codice fiscale	16		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 21	30	Sesso	1		impostare con M o F
P 21	40	cognome	25		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 21	50	nome	25		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 21	60	data di nascita	8	data	obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 21	70	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA
P 21	80	stato nascita (codice)	3		obbligatorio se valorizzata questa sezione; esistenza in tabella STA
P 21	90	provincia nascita (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
P 21	100	comune nascita	30		obbligatorio se valorizzata questa sezione ; esistenza in tabella COM
P 21	110	rappresentante dell' impresa	1		obbligatorio vale S o N
P 21	210	SOCIETA'	1	scelta [a]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [a]
P 21	220	codice fiscale	11		obbligatorio se valorizzato [P 21 290] vale I
P 21	250	denominazione società (1° riga)	65		obbligatorio se valorizzata questa sezione
P 21	260	denominazione società (2° riga)	65		
P 21	290	stato costituzione (codice)	3		obbligatorio se valorizzata questa sezione; esistenza in tabella STA
P 21	310	data modifica	8	data	da compilare solo in caso di modifica anagrafica o per persona recessa, altrimenti vietato

2 / DOMICILIO DELLA PERSONA (o eventuale indirizzo della sede della società socia)

P 22	10	stato (codice)	3		obbligatorio se non valorizzato campo [P 22 90] o [P 22 105]; esistenza in tabella STA
P 22	20	provincia (codice)	2		obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
P 22	30	cap	5	num	obbligatorio se stato = ITALIA,
P 22	40	comune	30		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 10]; esistenza in tabella COM
P 22	50	frazione o località	25		
P 22	60	via, viale, piazza, ...	30		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 10]
P 22	70	nr. civico	8		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 10]
P 22	80	presso od altre indicazioni	30		



P 22 90	nome e-mail certificata	40		
P 22 100	dominio e-mail certificata	40		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 90]
P 22 105	cancellazione e-mail certificata	1	scelta	vietato se valorizzato [P 22 90]
P 22 110	data variazione	8	data	obbligatorio
P 22 130	prefisso telefono	4		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 140]
P 22 140	nr. telefono	11	num	obbligatorio se valorizzato campo [P 22 130]
P 22 150	prefisso telefax	4		obbligatorio se valorizzato campo [P 22 160]
P 22 160	telefax	11	num	obbligatorio se valorizzato campo [P 22 150]

3 / CARICHE O QUALIFICHE

P 23 10	dal	8	data	obbligatorio
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [20 120]				
P 23 20	è stata nominata alla	1	scelta [c]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [c]
P 23 30	è stata confermata nella	1	scelta [c]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [c]
P 23 40	è cessata dalla	1	scelta [c]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [c]
P 23 50	carica (codice)	3		obbligatorio; esistenza in tabella CAM
P 23 55	carica (descrizione)	40		obbligatorio; esistenza in tabella CAM
P 23 60	data notifica conferimento carica	8	data	
P 23 70	data termine	8	data	
P 23 80	durata (codice)	2		esistenza in tabella DUR
P 23 85	durata (descrizione)	40		esistenza in tabella DUR; obbligatorio e permesso se valorizzato il campo [P 23 80]
P 23 90	durata (n° anni / esercizi)	2	num	obbligatorio se codice durata = n° anni o n° esercizi, altrimenti vietato
P 23 100	durata (data del bilancio)	8	data	obbligatorio se codice durata = fino approvazione bilancio, altrimenti vietato
P 23 110	potere di agire da sola	1	scelta	
P 23 120	potere di agire congiuntamente	1	scelta	

5 / POTERI DI RAPPRESENTANZA

P 25 10	dal	8	data	obbligatorio
ATTENZIONE : è possibile valorizzare massimo 5 occorrenze composte dai seguenti campi : senza duplicazioni di cod. carica				
P 25 110	carica (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ORG
P 25 120	descrizione poteri	80	testo	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata
P 25 130	poteri integrativi/sostitutivi	1		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata vale I=Integrativi o S=Sostitutivi

6 / CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE

P 26 75	dal ...	8	data	obbligatorio e permesso se valorizzato il campo [P 26 80] o [P 26 90]
P 26 80	prestazioni d'opera e servizi	80	testo	
P 26 90	partecipazione agli utili	80	testo	
P 26 100	dal ...	8	data	obbligatorio e permesso se valorizzata una successiva occorrenza
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 220]				
P 26 110	la quota di partecipazione è di	13	num	obbligatorio se valorizzata l'occorrenza
P 26 120	quota partecipazione... decimali	2	num	obbligatorio se valorizzata l'occorrenza
P 26 130	in ragione di numeratore	15	num	obbligatorio se valorizzato il campo [P 26 140]
P 26 140	in ragione di denominatore	15	num	obbligatorio se valorizzato il campo [P 26 130]
P 26 150	tipo diritto (codice)	2		obbligatorio se valorizzata l'occorrenza, esistenza in tabella TQP
P 26 160	altro diritto (descrizione)	40		obbligatorio e consentito solo per codice 99 del campo [P 26 150]
P 26 170	cognome o denominazione	65		obbligatorio per ogni altro soggetto con partecipazione, diverso dal socio
P 26 180	codice fiscale	16		obbligatorio se PERSONA FISICA
P 26 190	nome	25		solo in caso di PERSONA FISICA
P 26 200	data nascita	8	data	solo in caso di PERSONA FISICA
P 26 210	sex	1		solo in caso di PERSONA FISICA
P 26 220	cittadinanza (codice)	3		obbligatorio se valorizzato [P 26 170]; esistenza in tabella STA
ATTENZIONE : è possibile valorizzare massimo 5 occorrenze composte dai seguenti campi : senza duplicazioni di cod. informazioni				
P 26 310	informazione (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella INP
P 26 320	descrizione informazione	80	testo	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata

7 / ALTRE CARICHE O QUALIFICHE (REA)

P 27 110	dal	8	data	obbligatorio
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [120 180]				
P 27 120	è stata nominata alla	1	scelta [x]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [x]
P 27 130	è stata confermata nella	1	scelta [x]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [x]
P 27 140	è cessata dalla	1	scelta [x]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra le scelte [x]
P 27 150	carica (codice)	3		obbligatorio; esistenza in tabella CAT
P 27 160	conferita fino al	8	data	in alternativa con il campo [P 27 170]
P 27 170	durata (codice)	2		esistenza in tabella DUR; in alternativa con il campo [P 27 160]
P 27 180	durata (n° anni / esercizi)	2	num	obbligatorio se codice durata = n° anni o n° esercizi, altrimenti vietato

8 / LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE

P 28 10	dal	8	data	obbligatorio
P 28 20	è attribuito lo stato di ...	1	scelta [b]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [b]
P 28 30	è cessato lo stato di ...	1	scelta [b]	è obbligatorio effettuare una e una sola tra queste scelte [b]
P 28 40	limitazione (codice)	2		esistenza in tabella CAG; obbligatorio se valorizzato il campo [P 28 20]

9 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ...ED ISCRIZIONI ABILITANTI

P 42 5	dal	8	data	obbligatorio
ATTENZIONE : è possibile valorizzare fino a un massimo di 8 occorrenze composte dai seguenti campi :				
P 42 10	ente o autorità (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella ALB
P 42 20	denominazione albo (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella RAL
P 42 25	lettera	3		esistenza in tabella LET
P 42 30	data	8	data	
P 42 40	numero	7		
P 42 50	provincia (codice)	2		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata; esistenza in tabella PRV
P 42 55	ulteriori informazioni attività	80	testo	massimo 320 caratteri

10 / ABILITAZIONI PROFESSIONALI

P 30 10	dal	8	data	obbligatorio
P 30 20	descrizione abilitazioni	80	testo	obbligatorio

AB / DATI ARTIGIANI

P 29 10	dal	8	data	obbligatorio
P 29 30	partecipazione al lavoro	45		esistenza in tabella APL
P 29 50	assunzione gestione con grado parentela	25		esistenza in tabella PAR
P 29 60	informazioni supplementari	80	testo	

familiari collaboratori del socio:

ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 230]				
P 29 110	cognome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 29 120	nome	25		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 29 130	codice fiscale	16		obbligatorio
P 29 140	data nascita	8	data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 29 150	sex	1		obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 29 160	cittadinanza (codice)	3		esistenza in tabella STA
P 29 170	stato nascita (codice)	3		obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA



P 29 180	provincia nascita (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV
P 29 190	comune nascita	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM
P 29 200	grado parentela (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR
P 29 220	data inizio/cessaz./sosp. collaborazione	8 data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata
P 29 230	iscrizione/cancellazione/sospensione	1	obbligatorio esistenza in tabella TEV

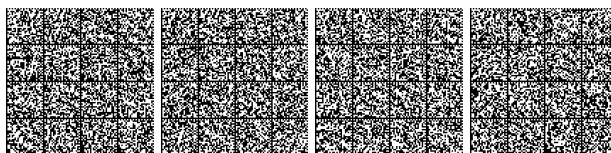
AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

→ P 33 10	cod.azienda INPS	8 num	obbligatorio	Eliminato
P 33 20	dal	8 data	obbligatorio	
→ P 33 30	Dichiarazione cancellazione	1 scelta	alternativo ai campi [P 33 70] e [P 33 80]	
→ P 33 40	data inizio/fine attivita'	8 data	obbligatorio se valorizzato [P 33 30] o [P 33 70]; altrimenti vietato	
P 33 50	Dichiarazione prosecuzione	1 scelta	consentito se valorizzato [P 33 30]	
→ P 33 60	codice fiscale impresa/ente	16	obbligatorio se valorizzato ([P 33 30] e [P 33 50] e se [P 33 90] vale 1 o 3) oppure ([P 33 80] e se [P 33 90] vale 1 o 3); altrimenti vietato	
→ P 33 70	Dichiarazione iscrizione	1 scelta	alternativo ai campi [P 33 30] e [P 33 80]	
→ P 33 80	Dichiarazione NON iscrizione	1 scelta	alternativo ai campi [P 33 30] e [P 33 70]	
→ P 33 90	codice dichiarazione	1	obbligatorio se valorizzato [P 33 80] o [P 33 30]; esistenza in tabella TPC; altrimenti vietato	
P 33 100	altre informazioni	80 testo		
collaboratori del socio:				
ATTENZIONE : è possibile valorizzare tante occorrenze quante sono necessarie, ciascuna composta dai seguenti campi : [110 360]				
P 33 110	cognome	25	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
P 33 120	nome	25	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
P 33 130	codice fiscale	16	obbligatorio	
P 33 140	data nascita	8 data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
P 33 150	sex	1	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
P 33 160	cittadinanza (codice)	3	esistenza in tabella STA	
P 33 170	stato nascita (codice)	3	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella STA	
P 33 180	provincia nascita (codice)	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato; esistenza in tabella PRV	
→ P 33 190	comune nascita	30	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella COM se stato = ITALIA	
P 33 200	grado parentela (codice)	2	obbligatorio per ogni occorrenza valorizzata ; esistenza in tabella PAR	
P 33 230	provincia residenza (codice)	2	obbligatorio ; esistenza in tabella PRV	
P 33 240	cap	5 num		
P 33 250	comune	30	esistenza in tabella COM	
P 33 260	frazione o localita'	25		
P 33 270	via, viale, piazza, ...	30		
P 33 280	nr. civico	8		
→ P 33 320	collaboratore di socio non iscrivibile	1	vale S o N; obbligatorio e vale 'N' se valorizzato [P 33 70] e [P 33 360] vale 'I' o 'M'	
P 33 330	data inizio attivita'	8 data		
P 33 340	data fine attivita'	8 data		
P 33 350	data effetto	8 data	obbligatorio, per ogni occorrenza valorizzata	
P 33 360	tipo evento	1	obbligatorio esistenza in tabella TEV	

SEZIONE C : CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE DI PERSONA

/ PERSONA RECESSA : utilizzare riquadro 1/dati anagrafici della sezione B ed i soli ulteriori riquadri consentiti AB ed AC

FINE MODULO INTERCALARE P



Ulteriori controlli automatici in fase di spedizione applicati al modulo **INTERCALARE P:**

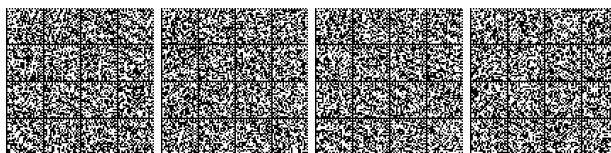
SEZIONE A: NOMINA DI NUOVA PERSONA

Riquadro: AA / DATI ARTIGIANI

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AA / DATI ARTIGIANI		Permesso se il modulo è di nomina (P-85-110 valorizzato). vietato se il riquadro 'AC / INPS ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO' è compilato
P-9-50	assunzione gestione con grado parentela	I primi 25 caratteri devono essere uguali alla DESCRIZIONE nella TABELLA_PAR eccetto per i valori: “NIPOTE (FIGLIO DI FRATELLO/SORELLA DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)”, “ZIO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE (FRATELLI E SORELLE DEI GENITORI DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)”, “BISNONNO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE”, “BISNIPOTE DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE”, “CONIUGE/UNITO CIVILMENTE DEL NIPOTE IN LINEA RETTA”
P-9-200	grado parentela (codice)	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_PAR ed è diverso da uno dei seguenti valori: “NF”, “ZC”, “BC”, “BU” o “CL”

Riquadro: AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

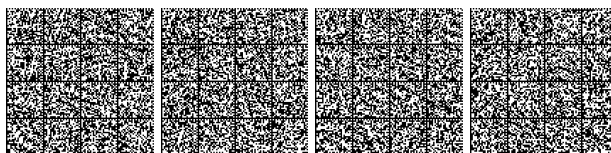
Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO		Permesso se il modulo è di nomina (P-85-110 valorizzato). vietato se il riquadro 'AA / DATI ARTIGIANI' è compilato



P-31-60	codice dichiarazione	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_TPC ed è diverso da uno dei seguenti valori: "2", "5", "6", "7".
P-31-70	codice fiscale impresa/ente	obbligatorio se il campo P-31-60 vale '1' o '3' vietato se il campo P-31-60 vale '2', '4', '5', '6', '7'
P-31-90	altre informazioni	obbligatorio se il campo P-31-60 vale "1", "3" o "4"
collaboratori del socio (coordinate da P-31-110 a P-31-330)		
P-31-130	Codice fiscale	Diverso dal valore del Campo('P-1-20') il valore del campo deve essere unico nella pratica
P-31-140	data nascita	I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (P-31-330)
P-31-320	collaboratore di socio non iscrivibile	obbligatorio valore uguale a 'N' se campo 'P-31-30' compilato

SEZIONE B: NOMINA DI NUOVA PERSONA**Riquadro: AB / DATI ARTIGIANI**

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AB / DATI ARTIGIANI		Permesso se il modulo è di modifica (P-85-120 valorizzato) o di cessazione (P-85-130 valorizzato). vietato se il riquadro 'AC / INPS ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO' è compilato
P-29-50	assunzione gestione con grado parentela	I primi 25 caratteri devono essere uguali alla DESCRIZIONE nella TABELLA_PAR eccetto per i valori: "NIPOTE (FIGLIO DI FRATELLO/SORELLA DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)", "ZIO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE (FRATELLI E



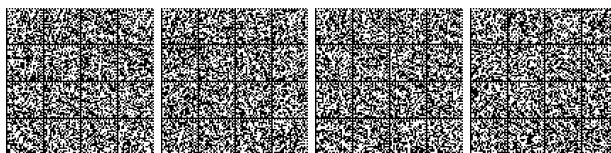
		SORELLE DEI GENITORI DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE)", "BISNONNO/A DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE", "BISNIPOTE DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE", "CONIUGE/UNITO CIVILMENTE DEL NIPOTE IN LINEA RETTA"
P-29-200	grado parentela (codice)	esiste nel campo CODICE della tabella TABELLA_PAR ed è diverso da uno dei seguenti valori: "NF", "ZC", "BC", "BU" o "CL"

Riquadro: AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Coordinata	Contenuto	Controlli
Riquadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO		Permessso se il modulo è di modifica (P-85-120 valorizzato) o di cessazione (P-85-130 valorizzato). vietato se il riquadro 'AB / DATI ARTIGIANI' è compilato
P-33-50	Dichiarazione prosecuzione	permesso se P-33-30 è compilato, altrimenti vietato obbligatorio se P-33-60 è compilato e P-33-30 è compilato
P-33-60	codice fiscale impresa/ente	se valorizzata scelta P-33-50 il codice fiscale dell'impresa dev'essere diverso da quello dell'impresa che presenta la pratica
P-33-90	codice dichiarazione	se dichiarazione di non iscrizione (P-33-80) valorizzato, il valore del codice dichiarazione deve essere diverso dal codice "2", "5", "6", "7" della TABELLA_TPC
P-33-100	altre informazioni	obbligatorio se il campo P-33-90 vale "1", "3", o "4"
collaboratori del socio (coordinate da P-33-110 a P-33-360)		
P-33-130	Codice fiscale	Diverso dal valore del Campo('P-21-20')



		il valore del campo deve essere unico nella pratica
P-33-140	data nascita	I collaboratori INPS-AC devono avere più di 16 anni alla data inizio attività (P-33-340) (regola attiva se il dato P-33-360 è uguale a 'I')
P-33-240	cap	obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'
P-33-250	comune	obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'I'
P-33-270	via, viale, piazza...	obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'
P-33-280	nr. civico	obbligatorio se P-33-250 è compilato e P-33-360 è uguale a 'I'
P-33-320	collaboratore di socio non iscrivibile	obbligatorio valore uguale a 'N' se campo 'P-33-70' compilato e 'P-33-360' uguale a 'I' o 'M'
P-33-330	data inizio attività	obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'I', vietato se il campo P-33-360 vale "C"
P-33-340	data fine attività	vietato se il campo P-33-360 vale 'I' obbligatorio se il campo P-33-360 vale 'C'



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Benzoilperossido, Clindamicina «Duoclin».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40/2026 del 16 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/322

Procedura europea n. SI/H/0219/002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DUOCLIN», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Via Milano, 160 21042, Caronno Pertusella, Italia

confezione: «10 mg/g + 30 mg/g gel» 1 tubo in al da 30 g

A.I.C. n. 049143050 (in base 10) 1GVR8B (in base 32)

confezione: «10 mg/g + 30 mg/g gel» 1 tubo in al da 60 g

A.I.C. n. 049143062 (in base 10) 1GVR8Q (in base 32)

Principi attivi: benzoilperossido, clindamicina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

jadran - Galenski laboratorij d.d.,

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croazia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale

del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 5 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00924

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apixaban «Erimpox»

Estratto determina AAM/AIC n. 41/2026 del 16 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2024/503.

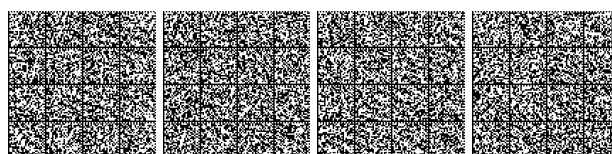
Procedura europea n. PL/H/1019/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ERIMPOX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini n. 20 - 20123 Milano.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626012 (in base 10) 1K7J0W (in base 32);



«2,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626024 (in base 10) 1K7J18 (in base 32);

«2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626036 (in base 10) 1K7J1N (in base 32);

«2,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626048 (in base 10) 1K7J20 (in base 32);

«2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626051 (in base 10) 1K7J23 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626063 (in base 10) 1K7J2H (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626075 (in base 10) 1K7J2V (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626087 (in base 10) 1K7J37 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626099 (in base 10) 1K7J3M (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626101 (in base 10) 1K7J3P (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626113 (in base 10) 1K7J41 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626125 (in base 10) 1K7J4F (in base 32).

Principio attivo: APIXABAN.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn),

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626012 (in base 10) 1K7J0W (in base 32).

Confezione: «2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626036 (in base 10) 1K7J1N (in base 32).

Confezione: «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626048 (in base 10) 1K7J20 (in base 32).

Confezione: «2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626051 (in base 10) 1K7J23 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

Confezioni:

«5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626024 (in base 10) 1K7J18 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626063 (in base 10) 1K7J2H (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626075 (in base 10) 1K7J2V (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 051626087 (in base 10) 1K7J37 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626099 (in base 10) 1K7J3M (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626101 (in base 10) 1K7J3P (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626113 (in base 10) 1K7J41 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC-AL – A.I.C. n. 051626125 (in base 10) 1K7J4F (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto della Nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di Farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00925

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**Passaggio dal demanio ai beni patrimoniali dello Stato
dell'ex alveo del Torrente Acquaseria nel Comune di Ponte
di Legno.**

Con decreto n. 19 del 23 gennaio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti n. 252 in data 16 febbraio 2026 è disposto il passaggio dal demanio ai beni patrimoniali dello Stato dell'ex alveo del Torrente Acquaseria nel Comune di Ponte di Legno (BS), identificato al C.T. al foglio 54, particelle 393, 394 e 404 di complessivi mq 258, come riportato nell'estratto di mappa trasmesso dall'Agenzia del demanio.

26A00926

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 dicembre 2025 del Ministero della salute, recante: «Nuova “Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)”». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 13 febbraio 2026).

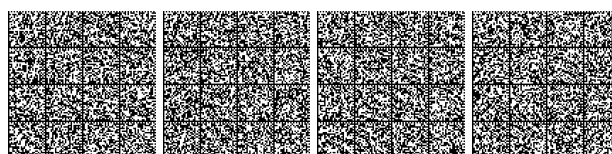
Il link riportato nell'avvertenza in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 5, prima colonna, è sostituito dal seguente: “<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2025&codLeg=110339&parte=1%20&serie=null>”.

26A00980

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-048) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

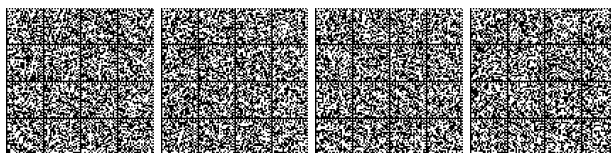
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

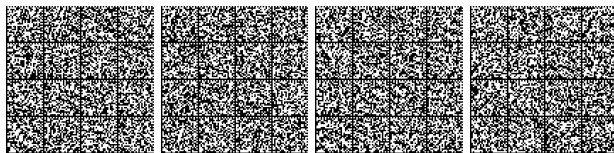
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

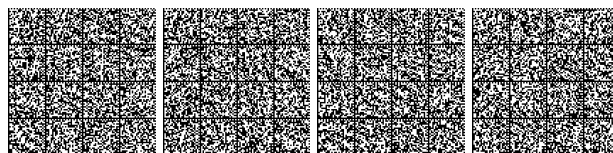
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

